SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

36ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1994

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente PINTO
e del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(568) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... 6 e *passim*
* CAPONI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 13 e *passim*
SALVATO *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 13 e *passim*
TABLADINI *(Lega Nord)* 14, 51, 62
MARCHETTI *(Rifond. Com.-Progr.)* .. 16 e *passim*
* BERGONZI *(Rifond. Com.-Progr.). Pag.* 18 e *passim*
PASSIGLI *(Sin. Dem.)* 19
* ROSSI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 22 e *passim*
PEDRIZZI *(AN-MSI), relatore* ..... 25 e *passim*
BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ..... 26 e *passim*
* DI MAIO *(Progr.-Verdi-La Rete)* 51, 60
* VENTUCCI *(Forza Italia)* 59
* DEBENEDETTI *(Sin. Dem.)* 59
DEMASI *(AN-MSI)* 61
FARDIN *(Progr. PSI)* 61
CHERCHI *(Progr. Feder.)* 61
LA RUSSA *(CCD)* 62

Verifiche del numero legale ..... 13 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 17, 27

Discussione e approvazione:

(442) ***Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Eu-***

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1050)

ropa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993 *(Relazione orale):*

SERRI *(Rifond. Com.-Progr.), relatore* ... *Pag.* 63
BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ... 64
GARATTI *(Forza Italia)* ... 65

Discussione e approvazione:

(549) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992* *(Relazione orale):*

ANDREOTTI *(PPI), relatore* ... 66
BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ... 67
PORCARI *(AN-MSI)* ... 68
* SERRI *(Rifond. Com.-Progr.)* ... 69
MIGONE *(Progr. Feder.)* ... 69
FALQUI *(Progr.-Verdi-La Rete)* ... 69

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 1° AGOSTO 1994 ... 70

ALLEGATO

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568 DEI SENATORI FARDIN E CHERCHI ... 71, 74

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ... *Pag.* 77

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 86
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione ... 86
Annunzio di presentazione ... 86
Assegnazione ... 87
Apposizione di nuove firme ... 88

PETIZIONI

Annunzio ... 88

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni ... 88
Annunzio ... 88
Da svolgere in Commissione ... 101

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abramonte, Agnelli, Alberici, Becchelli, Berselli, Campo, Caputo, Corsi Zeffirelli, Garofalo, Manconi, Martelli, Pappalardo, Ronchi, Taviani, Turini, Valiani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Gruppi parlamentari, riunita ieri sera, ha adottato il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Nella seduta pomeridiana di lunedì 1° agosto, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di martedì 2 agosto e nella seduta antimeridiana di mercoledì 3 agosto si esamineranno i decreti-legge definiti in Commissione, con particolare riferimento a quelli approvati dalla Camera dei deputati. In queste sedute saranno anche discusse le ratifiche di accordi internazionali e le richieste di procedura abbreviata *ex* articolo 81 del Regolamento.

È poi prevista per mercoledì 3 agosto una seduta notturna nella quale si inizierà la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, semprechè l'esame in Commissione di tale Documento sia stato concluso, in modo tale da poter procedere alla discussione in Aula. L'esame di tale Documento, se iniziato nella seduta notturna di mercoledì 3 agosto, proseguirà nella seduta antimeridiana di giovedì 4 agosto, per concludersi nella sera della stessa giornata. A conclusione dell'esame del Documento, che avverrà presumibilmente in-

torno alle ore 20 di giovedì, saranno svolte interpellanze e interrogazioni sulle dichiarazioni rese dal ministro Maroni.

Per la seduta antimeridiana di venerdì 5 agosto è previsto l'esame dei decreti-legge approvati dalla Camera dei deputati e definiti in Commissione.

La seduta pomeridiana di venerdì 5 agosto è prevista solo in caso di stretta necessità.

Comunico inoltre che nel pomeriggio di martedì 2 agosto si procederà, con il sistema delle urne aperte, all'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza sull'istituto di emissione e della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

I lavori del Senato verranno poi interrotti dalla giornata di sabato 6 agosto. I lavori delle Comissioni parlamentari riprenderanno da martedì 6 settembre, mentre l'Aula riprenderà il 13 settembre, con una seduta pomeridiana al cui ordine del giorno vi sarà lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Nel corso di quella settimana, l'Assemblea si riunirà in seduta antimeridiana mercoledì 14 e giovedì 15 per l'esame dei decreti-legge in scadenza definiti in Commissione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 1° al 6 agosto 1994.

Lunedì	1°	agosto	(*pomeridiana*) (h. 17)
Martedì	2	»	(*antimeridiana*) (h. 10,30)
»	2	»	(*pomeridiana*) (h. 17,30)
Mercoledì	3	»	(*antimeridiana*) (h. 10)
» (se necessaria)	3	»	(*notturna*) (h. 21)
Giovedì	4	»	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	4	»	(*pomeridiana*) (h. 16,30)
Venerdì	5	»	(*antimeridiana*) (h. 10)
» (se necessaria)	5	»	(*pomeridiana*) (h. 16,30)

- Disegno di legge n. 525 – Decreto-legge n. 421 sull'editoria e radiodiffusione (*Presentato al Senato - scade il 30 agosto 1994*)
- Disegno di legge n. 528 – Decreto-legge n. 428 sul trasporto ferroviario (*Presentato al Senato - scade il 2 settembre 1994*)
- Disegno di legge n. 526 – Decreto-legge n. 423 concernente gli ammassi di grano (*Presentato al Senato - scade il 30 agosto 1994*)
- Decreti-legge definiti in Commissione, con particolare riferimento a quelli approvati dalla Camera dei deputati (Polizia penitenziaria, Organizzazione USL, Conferenza giustizia Napoli, Reddito d'impresa)
- Votazione per l'elezione dei componenti la Commissione vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla Cassa depositi e prestiti
- Disegno di legge n. 495 – Decreto-legge n. 409 sull'Ente cellulosa e carta (*Presentato al Senato - scade il 26 agosto 1994*)
- Disegno di legge n. 651 – Decreto-legge n. 357 sulla ripresa economica (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 10 agosto 1994*)
- Disegno di legge n. 429 – Decreto-legge n. 376 concernente il personale degli enti locali (*Presentato al Senato - scade il 15 agosto 1994*)
- Ratifiche di accordi internazionali
- Richieste di procedura abbreviata *ex* articolo 81 del Regolamento
- Documento di programmazione economico-finanziaria
- Interpellanze ed interrogazioni sulle dichiarazioni rese dal ministro Maroni (*ex* articolo 156-*bis* del Regolamento)
- Seguito dell'esame dei decreti-legge approvati dalla Camera dei deputati

Le votazioni per l'elezione dei componenti la Commissione di vigilanza sull'Istituto di emissione e quella sulla Cassa depositi e prestiti avranno luogo con il sistema delle urne aperte nella seduta pomeridiana di martedì 2 agosto 1994.

La seduta notturna di mercoledì 3 agosto sarà dedicata all'inizio della discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, ove concluso in Commissione.

La seduta pomeridiana di giovedì 4 agosto 1994 si protrarrà al fine di consentire la conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Le interrogazioni e le interpellanze sul ministro Maroni saranno esaminate a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria nella seduta di giovedì 4 agosto 1994.

I lavori del Senato saranno sospesi a partire dalla giornata di sabato 6 agosto 1994.

Le Commissioni potranno riunirsi a partire da martedì 6 settembre 1994. L'Aula si riunirà martedì 13 settembre 1994, nel pomeriggio, per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Nel corso di tale settimana, l'Assemblea si riunirà nelle mattinate di mercoledì 14 e giovedì 15 per l'esame dei decreti-legge in scadenza, definiti in Commissione.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(568) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 568.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332:

All'articolo 1:

al comma 5, le parole: «Ministero del tesoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro del tesoro»; *dopo la parola:* «artigianato» *sono inse-*

rite le seguenti: «per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni»; *le parole:* «può affidare» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono affidare»; *e dopo le parole:* «nonchè a singoli professionisti» *sono inserite le seguenti:* «iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi»;

al comma 7, le parole: «per la dismissione delle partecipazioni degli enti» *sono sostituite dalle seguenti:* «di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti»;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-*ter*. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformità si intende accertata"».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – *(Regolazione delle tariffe e controllo della qualità dei servizi)*. – 1. Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico».

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale:»;

al comma 1, lettera a), *le parole:* «anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona» *sono sostituite dalle seguenti:* «da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3»;

al comma 1, lettera b), *al primo periodo, le parole:* «all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto»; *dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale»; *al secondo periodo, le parole:* «all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992»; *e al quarto periodo la parola:* «nulli» *è sostituita dalle seguenti:* «inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: «di azioni di società terze» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 2, e» *sono soppresse; e le parole:* «per l'acquisto del controllo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 8, della legge 18 febbraio 1992, n. 149» *sono sostituite dalle seguenti:* «effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria».

All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 3»; *e il secondo ed il terzo pe-*

riodo sono sostituiti dai seguenti: «A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza».

All'articolo 5:

il comma 2 è soppresso;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle società di cui all'articolo 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-*bis* del codice civile»;

al comma 5, dopo le parole: «sono disciplinate» *sono inserite le seguenti:* «, ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4,».

All'articolo 7, al comma 1, lettera b), *capoverso 4, la parola:* «nullità» *è sostituita dalla seguente:* «inefficacia».

All'articolo 8, ai commi 1, 2 e 3, le parole: «di concerto» *sono sostituite dalle seguenti:* «non contestualmente».

All'articolo 10, al comma 1, lettera c), *le parole:* «di Roma» *sono sostituite dalle seguenti:* «del luogo in cui ha sede la principale Borsa nazionale per volumi scambiati».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei

relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.

2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.

3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

4. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:

a) i proventi lordi;

b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;

c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto;

d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(Altre clausole statutarie)

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonchè le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'articolo 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appar-

tenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonchè le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

2. Il superamento del limite di cui al comma 1 comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonchè quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorchè il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «possono», *con la seguente:* «devono».

3.1 ROSSI, CAPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario» *con le altre:* «deliberare che in sede di dismissione venga rispettato un limite massimo di assegnazione di azioni».

3.103 PASSIGLI

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque per cento» *con le altre:* «0,5 per cento».

3.100 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «al cinque per cento», *con le seguenti:* «al tre per cento».

3.2 ROSSI, CAPONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «; il limite riguarda altresì i soggetti» *fino alla fine del comma.*

3.104 PASSIGLI

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno il dieci per cento» *con le altre:* «almeno il cinque per cento».

3.101 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «il venti per cento» *con le altre:* «il dieci per cento».

3.102 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della introduzione del limite massimo di possesso azionario di cui al presente comma viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari».

3.3 ROSSI, CAPONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal limite massimo di possesso azionario di cui al presente comma sono escluse le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici».

3.4 ROSSI, CAPONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla stessa data».

3.105 PASSIGLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari».

3.5 ROSSI, CAPONI

Gli emendamenti sono stati già illustrati nella seduta pomeridiana di ieri e il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Non è approvato.

Ricordo che il senatore Passigli ha ritirato gli emendamenti 3.103 e 3.104.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Signor Presidente, l'emendamento 3.100 si inserisce nel quadro degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, tesi ad evitare, per quanto possibile, le concentrazioni nella detenzione delle azioni e quindi a scongiurare il rischio – anche se sappiamo che questo sembra inevitabile – che grandi gruppi privati possano mettere le mani su pacchetti azionari, realizzando il controllo sui monopoli attualmente pubblici.

Invito pertanto i colleghi a votare a favore dell'emendamento 3.100.

Verifica del numero legale

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. A nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta di verifica del numero legale a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i senatori di pazientare un momento, perchè ho fatto sconvocare la 1ª Commissione permanente, che era ugualmente convocata malgrado le disposizioni della Presidenza.

TABLADINI. Mi risulta che anche l'8ª Commissione stia tuttora lavorando.

PRESIDENTE. La faremo sconvocare immediatamente. (*Interruzione del senatore Florino*). Le Commissioni 1ª e 8ª sono state sconvocate. (*Interruzione del senatore Dionisi*).

Abbiamo sconvocato le Commissioni. Ora dobbiamo attendere che i senatori giungano in Aula. Sono comunque presenti.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 568

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti voterà a favore di questo emendamento, che si propone lo scopo precipuo di aumentare la soglia di difesa dai processi di concentrazione. In particolare, l'emendamento in esame tende a sostituire, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: «almeno il dieci per cento» con le parole: «almeno il cinque per cento».

Nella sostanza, si tratta di diminuire la possibilità di patti o accordi in riferimento alle società quotate in borsa, alle quali viene in tal modo esteso il limite del possesso azionario del cinque per cento. Questa misura si inquadra pienamente nella filosofia di tutti i nostri emendamenti, tesi appunto ad aumentare il più possibile i margini avversi alla concentrazione di alte quote di detenzione del pacchetto azionario.

Mi rendo conto, signor Presidente e colleghi, che dal punto di vista dell'efficacia dell'obiettivo al quale puntiamo si tratta di una misura insoddisfacente. Come ho già sottolineato in discussione generale, meccanismi di questa natura possono essere facilmente sormontabili ed aggirabili con spericolate o anche non spericolate manovre di carattere finanziario. I capitani della nostra industria e della nostra finanza sono abituati a sormontare ostacoli, dispositivi, premunizioni di ben altra natura ed efficacia rispetto a quella che noi tentiamo di introdurre con questo emendamento.

Ciò non di meno, ci sembra giusto almeno questo tentativo che sul piano formale, ripeto, comporta un aumento della soglia anticoncentrazione, con una garanzia ulteriore affinchè la proprietà delle azioni di queste società non venga concentrata in poche ristrette mani, ma sia diffusa il più largamente possibile.

Presidenza del vice presidente PINTO

(*Segue* CAPONI). L'emendamento 3.101 è collegato agli altri che avevamo precedentemente proposto, tutti relativi al tetto massimo di possesso azionario, affinchè questo tetto fosse rispettivamente del 5 per cento, del 3 per cento e dello 0,5 per cento. Gli altri emendamenti sono stati respinti dall'Assemblea; riteniamo che almeno questo possa essere accolto, poichè si tratta, come ho già sottolineato, di una misura non decisiva, ma comunque significativa ai fini della tutela della proprietà diffusa di questi beni dello Stato, che altrimenti cadrebbero in poche e ristrette mani, alimentando le grandi concentrazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori. *(Brusìo in Aula).*

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di prestare un minimo di attenzione: non è possibile lavorare in queste condizioni, per il relatore, per i rappresentanti del Governo, per chi presiede ed anche per i nostri collaboratori. Per cortesia, colleghi!

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Signor Presidente, mentre l'emendamento precedentemente esaminato riguardava le società quotate in borsa, l'emendamento in esame riguarda le società non quotate. Noi proponiamo con l'emendamento 3.102 di ridurre il volume dei patti o degli accordi riguardanti queste società dall'ammontare del 20 per cento, come previsto nel testo, al 10 per cento. Anche in questo caso si tratta nella sostanza di una misura tesa a limitare il più possibile il fenomeno della concentrazione della detenzione del pacchetto azionario e anche per questo emendamento – mi scuso se lo ripeto ancora – vale il ragionamento fatto in precedenza: non crediamo di proporre un meccanismo risolutivo per bloccare il processo di concentrazione nella detenzione della proprietà massima dei pacchetti azionari delle società, ma riteniamo che si tratti comunque di misure che in qualche modo pongono i bastoni fra le ruote ad eventuali tentativi di processi di concentrazione proprietaria.

Per questi motivi invitiamo l'Assemblea a riflettere e ad approvare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, con l'emendamento 3.3 si propone di introdurre una norma secondo cui deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari l'introduzione del limite massimo del possesso azionario di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Con gli emendamenti precedenti avevamo cercato di modificare questo limite massimo al fine di introdurre maggiori garanzie, ma l'Assemblea ha respinto le nostre proposte. Con la proposta in esame, invece, indipendentemente dal limite fissato e che probabilmente resterà quello indicato nel testo del decreto, avendolo finora l'Assemblea confermato, chiediamo che di tale limite venga data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sottolineando con ciò una impostazione di fondo che è alla base del nostro atteggiamento complessivo nei confronti anche di questo provvedimento: noi vogliamo valorizzare il ruolo del Parlamento e metterlo in grado di esercitare funzioni di controllo più incisive e per questo vogliamo che abbia a disposizione tutte le informazioni possibili. Questa è la posizione generale che vogliamo portare avanti anche quando discuteremo di altri problemi. Nel caso specifico, vogliamo perseguire questa finalità prevedendo che il Parlamento – e per esso le Commissioni permanenti – venga messo al corrente del limite massimo di possesso azionario affinchè non perda di vista il processo così importante, e per noi negativo in linea generale, di privatizzazione così indiscriminata che state portando avanti; è quindi opportuno, dato che questo è l'indirizzo, che si assicuri comunque un controllo. Il Parlamento soprattutto non deve perdere di vista questo processo e deve essere in grado, costantemente, di intervenire sulla materia con i provvedimenti che esso stesso riterrà opportuni sulla base di una conoscenza adeguata.

L'emendamento 3.3, pertanto, ha lo scopo di valorizzare il ruolo del Parlamento, dandogli la possibilità di seguire da vicino questo processo che il decreto-legge del quale discutiamo la conversione propone di accelerare, consentendo al Parlamento nel suo complesso una maggiore conoscenza e la possibilità, sulla base di essa, di assumere i provvedimenti opportuni per conseguire un miglior esito del processo che si vuole accelerare.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Poichè si dovrà procedere alla votazione mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,50).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3 presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	183
Senatori votanti	182
Maggioranza	92
Favorevoli	19
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 568

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento di un peso politico molto rilevante per la ragione che esso chiede di escludere dal limite massimo di possesso azionario di cui al comma 1 dell'articolo 3 le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici.

Vorrei illustrare brevemente il significato di questa nostra richiesta, che si rifà agli esempi di privatizzazione che abbiamo avuto sino ad oggi. Tali esempi ci dicono che per aziende pubbliche che funzionavano, che registravano bilanci in attivo, come sono state fino a ieri alcune grandi banche quali Credit e Comit, l'applicazione di questa clausola avrebbe reso possibile il loro controllo da parte dello Stato. Sappiamo – lo abbiamo ripetuto più volte in quest'Aula – come Credit e Comit siano finite sotto il controllo di Mediobanca e quindi di Cuccia, pur avendo questi un pacchetto azionario compreso tra il 15 ed il 18 per cento (quindi un numero di azioni molto limitato). Una situazione senza precedenti, come si ricordava ieri nella discussione generale in quest'Aula. Il pubblico ha ceduto completamente queste due aziende, alienando il 60 per cento delle azioni di cui era detentore. Al momento della privatizzazione di Credit e Comit proponemmo che il pubblico dismettesse pure una parte consistente del suo patrimonio azionario, purchè mantenesse una quota pari al 20-25 per cento delle azioni, che sarebbe stata sufficiente a mantenere il controllo pubblico su Comit e Credit. Nello stesso tempo la vendita dei due terzi delle azioni avrebbe consentito la ricapitalizzazione delle aziende stesse, indispensabile per un loro risanamento e loro rilancio.

Se a suo tempo si fosse accettata la nostra proposta, oggi Credit e Comit non sarebbero controllate da Mediobanca, ma sarebbero ancora controllate dal pubblico; un pubblico che nel caso specifico aveva dimostrato di sapere condurre le due aziende in modo efficiente, come è testimoniato dai loro bilanci. Credo che i tanti piccoli azionisti che hanno acquistato azioni del Credit e della Comit sarebbero stati molto più garantiti da un controllo pubblico – che, ripeto, in questo caso specifico si è dimostrato efficiente – che non dal controllo di Mediobanca.

Ecco allora il senso della nostra proposta. L'emendamento 3.4 si muove all'interno del processo di privatizzazione che viene realizzato, proponendo che il limite di possesso azionario del pubblico, cioè della partecipazione detenuta dallo Stato, non venga compreso nel 5 per cento, per consentire quell'operazione che prima esemplificavo, cioè per consentire che, anche in caso di vendita di azioni, il controllo possa essere mantenuto dal pubblico, dal Ministero del tesoro e quindi dallo Stato.

Questo naturalmente vale a maggior ragione per aziende che si ritengano efficienti: penso alla Stet, tanto per fare un esempio molto concreto, che è stato il principale oggetto del nostro dibattito in questi giorni. Se un criterio del genere valesse anche per la privatizzazione della Stet, della quale eventualmente si potrebbero mettere sul mercato delle azioni mantenendo però il controllo pubblico, si potrebbero ottenere garanzie di gran lunga maggiori rispetto ad un processo di privatizzazione selvaggia, così come delineato dalla direttiva del Governo Ciampi del 30 giugno del 1993, che prevedeva la vendita di tutte le azioni pubbliche della Stet, dell'Enel e dell'Agip. Viceversa, sulla base

della nostra proposta, sarebbe possibile quel controllo che a nostro avviso è necessario.

È questa la ragione del nostro emendamento 3.4, che ci permettiamo di sostenere ancora sollecitandone l'approvazione. Credo che questo emendamento si muova davvero in una logica di maggiore funzionalità ed efficienza, in una logicà programmatoria, che non è certamente una logica di pregiudizio ideologico nei confronti di certi processi. Con l'emendamento 3.4 si vuole solo far sì che questi processi mantengano alcune garanzie per i cittadini, per il pubblico, per i settori strategici fondamentali della nostra economia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.105. Senatore Passigli, lei ha ricevuto l'invito a ritirare questo emendamento, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo originariamente avevano espresso parere contrario. Intende mantenere l'emendamento?

PASSIGLI. Signor Presidente, mi sembra che ieri il Sottosegretario abbia accettato di considerare la proposta contenuta nell'emendamento 3.105 come una raccomandazione accolta dal Governo. Se così è, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento testè ritirato dal collega Passigli è molto simile a quello dell'emendamento 3.5 sul quale mi accingo a svolgere la mia dichiarazione di voto. Infatti l'emendamento 3.105 proponeva di sopprimere dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 le parole: «per un periodo di tre anni dalla stessa data», mentre con l'emendamento 3.5 i colleghi Rossi e Caponi propongono la soppressione, dal primo periodo del comma 3 dello stesso articolo, delle parole: «per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari».

Si tratta di decidere se le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge, nonchè quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie possano essere modificate dopo un certo periodo oppure debbano essere considerate clausole assolutamente necessarie, stante la natura delle società di cui stiamo parlando, e quindi non modificabili nemmeno superato un certo periodo.

Con la soluzione adottata nel testo sottoposto all'esame dell'Assemblea evidentemente queste clausole vengono ritenute importanti in con-

siderazione della natura delle società di cui stiamo discutendo; al tempo stesso però si ritiene che dopo un periodo di tre anni dall'iscrizione delle delibere assembleari che hanno introdotto le clausole statutarie speciali esse possano essere modificate o anche soppresse. In sostanza dopo un periodo di tre anni si potrebbe arrivare a considerare queste società alla stregua delle altre e i relativi statuti più o meno simili o addirittura uguali a quelli di altre società.

Riteniamo invece che proprio le considerazioni che hanno indotto il legislatore fino a questo momento a proporre il testo che è al nostro esame e quindi a dar luogo ad un regime speciale – così lo definirei – per queste società non debbano avere validità transitoria. Negli statuti che queste società approveranno non potranno aver carattere di transitorietà quelle clausole che la maggioranza ha ritenuto necessarie, benchè noi avremmo introdotto ben altre garanzie. La natura speciale di tali società non è un fatto transitorio ma, quanto meno, riguarda un lungo periodo.

Certo, se la tecnologia, il progresso scientifico, le condizioni complessive della società dovessero far intravedere altri modi di produzione, tutto si può modificare in prospettiva; ma per quanto riguarda il breve termine – in fondo si parla di tre anni – è del tutto prevedibile che la natura speciale di questa società, per il loro ruolo fondamentale nella struttura del nostro paese, renda necessario mantenere le clausole speciali oggi introdotte. Ci auguriamo che le stesse condizioni politico-parlamentari consentiranno semmai di tornare sull'argomento per inserire clausole ben più incisive e corrispondenti all'interesse generale.

Per tali considerazioni, riteniamo che debbano essere soppresse, nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 3, le parole: «per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari». Non è sufficiente per noi l'assicurazione che il Governo ha in qualche modo fornito e che ha indotto il collega Passigli a ritirare l'emendamento 3.105, analogo al nostro; non ci basta. Riteniamo che qui non si tratti di uscire dalle difficoltà con vaghe raccomandazioni, oppure come si è fatto, con l'approvazione di un ordine del giorno che spesso contraddice quanto poi deliberato con il testo legislativo. Riteniamo invece importante che questa modifica sia introdotta direttamente nel testo oggetto del nostro esame e pertanto manteniamo l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Rossi e Caponi, invitando i colleghi ad approvarlo. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

Verifica del numero legale

SALVATO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a constatare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 568

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

(Voto di lista)

1. Le società di cui all'articolo 3, nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sintanto che permanga la previsione del limite stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori, non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «alle liste di minoranza» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «la rappresentanza delle liste nel Consiglio d'amministrazione è determinata in maniera proporzionale ai voti riportati. In ogni caso due rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione sono riservati alle liste di minoranze che raggiungono il tre per cento dei voti espressi uno dei quali per le liste dei dipendenti soci e l'altro per le liste dei piccoli azionisti».

4.1 ROSSI, CAPONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È ammesso il voto per corrispondenza, con osservanza delle modalità e delle caratteristiche che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da inviare alle competenti Commissioni parlamentari ai fini della sua esecutività entro i successivi venti giorni, vengono disciplinati la possibilità e i limiti entro i quali soggetti finanziari o di investimento collettivo possono raccogliere deleghe di voto da parte dei soci delle società di cui al comma 1. Con lo stesso decreto viene introdotto un particolare regime informativo a carico delle società, indicate nel presente articolo, nei confronti dei soci e del pubblico».

4.2 ROSSI, CAPONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ROSSI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 4.1, lasciando al collega Caponi il compito di illustrare l'emendamento 4.2.

Sull'emendamento 4.1 vorrei chiedere un'attenzione particolare da parte della maggioranza e del relatore Pedrizzi. Ho ascoltato molto attentamente la relazione del senatore Pedrizzi e credo che egli dovrà dare una risposta specifica all'emendamento in esame. Il relatore ha detto esplicitamente – si può o meno concordare – che uno degli scopi di questo decreto è quello di favorire l'azionariato popolare. Più in particolare, rifacendosi ad un'indicazione del professor Guido Rossi, ha detto che si deve fare tutto il possibile per incrementare il capitalismo popolare. Ebbene, a questo intendimento del relatore viene incontro l'emendamento 4.1, che tende proprio a garantire la presenza e il peso dei piccoli azionisti. Con esso infatti si vuol assicurare la presenza nel consiglio di amministrazione dei piccoli azionisti in misura proporzionale ai voti riportati. La nostra indicazione positiva è proprio questa: garantire la proporzionalità nella rappresentanza delle liste nel consiglio di amministrazione.

Nello stesso emendamento viene indicata anche una misura di salvaguardia per la rappresentanza dei dipendenti soci: proponiamo che

alle liste di minoranza che raggiungono il 3 per cento dei voti vengano riservati due rappresentanti nel consiglio di amministrazione, uno per le liste dei dipendenti soci e un altro per le liste dei piccoli azionisti.

Ci sembra che questo emendamento non possa essere considerato come un espediente al fine di impedire l'approvazione del decreto-legge. E vorrei tornare su questo argomento, signor Presidente: qui si tratta di non accettare una concezione secondo cui questa Assemblea svolge solo una funzione di ratifica. Avvertiamo un certo fastidio da parte di altri colleghi dell'Assemblea per le proposte che stiamo avanzando; ma noi ci sforziamo di avanzare proposte, come questa che sto illustrando, affinchè da parte di tutti, anche degli stessi promotori del provvedimento, venga riservata attenzione alla possibilità di migliorare il provvedimento stesso. Non possiamo pensare di vincolarci al pregiudizio secondo il quale il provvedimento deve essere approvato così come è altrimenti potrebbe forse cadere il Governo. Se dovesse cadere il Governo ciò non accadrebbe certamente per gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti ma per colpe interne al Governo sulle quali, finora, non abbiamo la possibilità di entrare nel merito.

* CAPONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 4.2 proponiamo di inserire un principio che a nostro giudizio è di grande importanza: la possibilità del voto per corrispondenza.

In verità, come si sarà compreso, non sono un esperto di società per azioni e di tecnica finanziaria; mi affido a quello che riesco a leggere e ai consigli che ricevo. Dalle letture che ho svolto risulta che il sistema del voto per corrispondenza, o per meglio dire, la raccolta, in forma di coese solidarietà, delle espressioni di voto dell'azionariato diffuso è stato sperimentato nel paese che, in modo particolare, le forze della maggioranza individuano come modello della nostra prospettiva futura: gli Stati Uniti d'America.

Personalmente, se dovessi pensare che quello è il modello di società alla quale noi dobbiamo mirare, più che qualche perplessità mi correrebbe qualche brivido serio lungo la schiena.

Gli Stati Uniti sono un paese dove sono state raggiunte innegabilmente grandissime conquiste: punte molto avanzate nello sviluppo economico per una parte della popolazione, punte molto avanzate nel campo delle conquiste della ricerca scientifica; però sono anche un paese nel quale, con queste punte di modernità avanzatissima e per noi irraggiungibili, convivono – anzi, mi sentirei di dire che sono prevalenti – contraddizioni enormi riguardanti una parte consistente della popolazione.

A questo proposito, credo si possa dire che è proprio alla sperimentazione effettuata negli Stati Uniti d'America che si può attagliare una delle critiche fondamentali che il professor Guido Rossi muove al decreto e, in modo particolare, a quella parte riguardante la cosiddetta *public company*, l'azionariato diffuso, laddove egli afferma che questo azionariato diffuso, se è inefficace dal punto di vista dell'obiettivo del trasferimento della ricchezza dai ceti ricchi a quelli poveri, si dimostra invece utilissimo per realizzare il contrario, cioè per il trasferimento della ricchezza dai poveri ai ricchi. Ed è quello che è accaduto negli Stati Uniti d'America. Lì però – ritorno al punto – è stato sperimentato, mi risulta

addirittura sotto forma di vere e proprie associazioni di piccoli azionisti, il tentativo di costruire in qualche modo una compagine sociale di azionariato diffuso che venga contrapposta alle grandi *holding*, ai grandi gruppi finanziari che detengono la maggioranza dei pacchetti azionari. L'obiettivo, del tutto evidente, è quello (come potremmo dire per utilizzare una frase sicuramente estranea al lessico americano, ma invece molto diffusa qui da noi) di realizzare un tentativo di partecipazione dal basso nelle società per azioni e di far incidere, nella gestione, nella direzione, nelle scelte strategiche fondamentali di queste società per azioni, l'azionariato diffuso e non soltanto coloro che detengono i maggiori pacchetti azionari, quindi le grandi concentrazioni industriali e finanziarie. È un tentativo scarsamente riuscito, per i motivi che ho detto precedentemente. Da questo punto di vista, mi si consenta di ricordare quella che ho definito una vera e propria lezione di capitalismo tenuta in quest'Aula dal professor Visentini, il quale, nella sostanza, ci ha detto: «Ma, cari colleghi, non state a trastullarvi con le illusioni sull'azionariato diffuso: il capitalismo non si fa senza capitalisti»; e, dal suo punto di vista, debbo ammettere che ha pienamente ragione. Il professor Visentini e anche l'amico e collega Franco Debenedetti fanno una critica da destra, per così dire, a questo provvedimento e però, dal loro punto di vista, cioè dal punto di vista di un'effettiva, vera ideologia liberista e capitalista, hanno perfettamente ragione: il capitalismo senza capitalisti non può esistere e quella della *public company* rimane una pia illusione che serve – ritorno al professor Guido Rossi – semplicemente al trasferimento della ricchezza non dai ricchi ai poveri ma dai poveri ai ricchi. E Stati Uniti, Inghilterra e Germania insegnano su questo punto.

Ciò non di meno, nonostante queste considerazioni, noi proponiamo questo emendamento che, al pari di quello appena illustrato dal collega senatore Rossi, tende appunto a realizzare la possibilità che si costituiscano compagini di azionariato diffuso, alternative ai pacchetti di controllo delle società per azioni. In modo particolare l'emendamento 4.2 riguarda, come ho già detto, la ammissibilità del voto per corrispondenza. Come voi tutti sapete, le assemblee delle società per azioni si svolgono con la partecipazione di un numero assolutamente irrisorio di azionisti: la stragrande maggioranza degli azionisti è puntualmente esclusa dal diritto-dovere di partecipare alla vita della società, di incidere sulle sue scelte, di nominare gli stessi organismi e si limita – questa è la prassi corrente – a fare un investimento più o meno grande, parametrato alle possibilità economiche di ciascuno, che viene delegato nelle mani del gruppo di controllo della società: presidente, amministratore delegato, consiglio di amministrazione.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

(*Segue* CAPONI). Successivamente, se gli affari vanno bene, se gli organi della società operano bene ed investono proficuamente, realizzando affari in borsa, il nostro azionista anonimo leggerà su «Il Sole-24

Ore» e sugli altri giornali che la sua quota azionaria è aumentata di valore. Altre volte invece accade – esempi importanti e clamorosi non sono mancati nel nostro paese – che purtroppo gli investimenti sono sballati, le condizioni di mercato mettono in crisi un'azienda, il consiglio di amministrazione, il presidente e l'amministratore delegato operano male e allora il nostro povero azionista anonimo si vede depredato del proprio capitale, del proprio investimento e si vede sottratta una ricchezza, della cui perdita egli non ha alcuna responsabilità, senza poter minimamente rimediare alla grave situazione che si è determinata.

I casi più clamorosi sono quelli del fallimento delle banche che si trascinano dietro le risorse, i soldi, molto spesso i destini di migliaia di imprenditori, ma anche di aziende industriali. Mi viene in mente il fallimento del cotonificio Lanerossi-Valle Susa, avvenuto molti anni fa – ero bambino —: mentre i dipendenti di quella società (centinaia, forse migliaia) furono messi sul lastrico e gli azionisti persero per intero il loro capitale sudato in anni e anni di lavoro e di piccolo risparmio, il padrone dell'azienda trovò riparo in Libano, in quel paradiso terrestre...

PRESIDENTE. Senatore Caponi, lei ha esaurito il tempo a sua disposizione.

CAPONI. Signor Presidente, il tempo a mia disposizione è di dieci minuti e credo di non averlo ancora esaurito. *(Commenti dal Gruppo di Forza Italia).* Comunque mi avvio a concludere.

PRESIDENTE. Al mio cronometro risultano trascorsi undici minuti.

CAPONI. Concludo allora immediatamente ribadendo che il senso dell'emendamento è di impedire che avvengano episodi del genere e far sì che l'azionariato diffuso possa incidere e determinare le scelte della società anche attraverso il voto per corrispondenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2. Mi corre però l'obbligo di rispondere, seppure brevemente, al collega Rossi dal quale sono stato chiamato in causa, esponendo alcune osservazioni.

Voglio precisare che un conto è la diffusione dell'azionariato popolare, cioè la volontà di indirizzare il risparmio dei cittadini verso l'investimento in titoli azionari (e qui siamo nello spirito e nell'obiettivo affermato e sotteso a tutto il provvedimento), un conto è la gestione della società e quindi la composizione degli organi societari, che è ben altra cosa. *(Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).* Lo scopo è rendere possibile il governo, la gestione della società, e il fatto di aver previsto il voto di lista per le minoranze e per quei soci che raccolgono almeno l'1 per cento delle azioni penso che, nel rispetto del principio maggioritario, che del resto è invalso anche in politica, garantisca la rappresentanza di tutti gli azionisti.

Anche l'articolo 5 del resto (come potrà capire il senatore Rossi se lo rileggerà con attenzione) si muove in questa direzione, abbassando ad esempio il *quorum* per le delibere nell'assemblea straordinaria in terza convocazione, proprio per rendere possibili le decisioni che riguardano la gestione della società.

Per quanto riguarda infine la possibilità di assicurare la rappresentanza dei dipendenti nel consiglio di amministrazione, la questione potrà essere risolta solamente quando si affronterà il problema più vasto del voto raccolto per delega dagli intermediari finanziari. Occorrerà allora prima disciplinare questa nuova possibilità di voto e poi si potrà affrontare il problema della rappresentanza dei dipendenti.

Noi di Alleanza nazionale – l'ho già detto nell'ambito delle critiche, che facevo all'inizio, a questo provvedimento – siamo stati sempre sensibili alla partecipazione dei lavoratori, dei dipendenti alla gestione delle aziende. Pertanto ci ripromettiamo di farci carico del problema e di affrontarlo – ripeto – nella tematica più vasta della raccolta del voto per delega.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il parere del Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, come ben si sa, l'introduzione del voto di lista è stata ampiamente dibattuta nei mesi passati e nell'ambito della discussione sui decreti-legge dei quali peraltro questo risulta essere una reiterazione, sia pur modificata. Una delle modifiche apportate è proprio quella della introduzione del voto di lista.

Il passato Governo con una pervicacia degna di miglior causa, nonostante le opinioni unanimi espresse dalle Commissioni competenti a suo tempo, si è opposto all'introduzione del voto di lista. Credo al contrario che questa sia in generale un fatto dovuto, anche perchè gli azionisti di minoranza sono coloro che con la loro partecipazione azionaria consentono il controllo dell'azionista di maggioranza.

Voglio fare un esempio molto concreto, signor Presidente. Se gli azionisti di minoranza non avessero acquistato il 45 per cento delle azioni Credit e Comit, Mediobanca non riuscirebbe a controllare i due istituti rispettivamente con il 15 e il 18 per cento delle azioni. È quindi decisivo l'apporto degli azionisti di minoranza proprio ai fini di consentire il controllo delle aziende privatizzate.

Nella sostanza, fino ad oggi gli azionisti di minoranza sono stati considerati dei semplici portatori d'acqua e – vista la possibilità del voto di lista – sono ancora considerati strumenti in mano a chi con pochi soldi riesce a controllare le aziende pubbliche. Ebbene, il voto di lista, per la formulazione e per il contesto all'interno del quale è collocato, non serve certamente come avrebbe dovuto a garantire i diritti di minoranza. Questo appariva evidente già nell'illustrazione dell'emendamento

4.1 svolta dal collega Rossi. Io vorrei fare soltanto un'osservazione in più: quando si stabilisce che la previsione del limite del 5 per cento al possesso azionario sia addirittura facoltativa e che il limite stesso sia aggirabile anche se introdotto negli statuti, quando cioè il limite al possesso del capitale azionario diventa pura finzione come è in questo decreto-legge, allora anche l'introduzione del voto di lista diventa una finzione, una foglia di fico per coprire una vergogna, cioè consentire ancora una volta il possesso delle aziende con un investimento limitato. Questa volta bisognerà spendere un po' di più rispetto a quanto serviva per Credit e Comit, ma il controllo di aziende di importanza strategica fondamentale viene egualmente garantito con pochi quattrini.

Ecco allora il senso del nostro emendamento 4.1, che tende a fare in modo che ci sia una garanzia effettiva per l'azionariato di minoranza, inverando e dando gambe a quell'esaltazione che da parte governativa e da parte della maggioranza (non solo di questa ma anche delle precedenti) è stata fatta della *public company* e dell'azionariato diffuso, come panacea dei mali. Invece l'azionariato diffuso in passato – e anche con questo decreto-legge – non ha trovato assolutamente attuazione, in quanto serviva solo come strumento per garantire il possesso azionario a pochi, a grandi famiglie, magari a grandi aziende straniere, con un investimento relativamente basso.

Signor Presidente, se me lo consente voglio riaffermarlo in quest'Aula: il nostro emendamento, paradossalmente, si propone di attuare quello che il precedente e l'attuale Governo hanno sbandierato come una grande conquista delle privatizzazioni, l'azionariato popolare, che invece non hanno mai attuato nella realtà delle cose, favorendo al contrario i grandi gruppi, le grandi famiglie, le grandi concentrazioni. Pensate che pregiudiziali ideologiche vi sono nella nostra proposta: siamo persino costretti a proporre emendamenti che attuano le linee generali sulle *public companies* e sull'azionariato diffuso delineate dai Governi precedenti e da quello attualmente in carica.

SALVATO. Signor Presidente, su questo emendamento, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta della senatrice Salvato di far constatare la loro volontà.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	164
Maggioranza	83
Favorevoli	17
Contrari	145
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 568

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSSI. Signor Presidente, la dichiarazione di voto che devo rendere a nome del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti mi sembra necessaria anche in considerazione del risultato di votazione dell'emendamento 4.1, presentato dal sottoscritto e dal collega Caponi.

Il dibattito svoltosi sul precedente emendamento è stato interessante perchè la risposta del relatore, cioè di un esponente della maggioranza, è entrata nel merito come noi chiediamo che venga fatto per gli emendamenti presentati. Dobbiamo quindi aperto riconoscimento al relatore Pedrizzi per la sua risposta che, tuttavia, ci sembra contraddittoria.

Egli da un lato ha riconosciuto la validità delle nostre proposte circa la necessità che le minoranze azionarie siano rappresentate, dall'altra ha affermato che le proposte stesse sarebbero in contrasto con l'esigenza di garantire la gestione societaria.

Credo di dover evidenziare – è un punto di notevole importanza – che non si può scindere il possesso azionario dalla gestione societaria, non è possibile dire ai piccoli azionisti: «versate il denaro e poi ritiratevi in buon ordine perchè a governare la società saremo noi, i grandi azionisti». Credo che questo discorso non possa essere accettato.

Dobbiamo stabilire una consequenzialità assai rigorosa tra la partecipazione attraverso l'assunzione di azioni, da un lato, e il riconoscimento nel governo delle società per i piccoli azionisti, dall'altro. Proprio per questa ragione, a rafforzare l'emendamento 4.1 relativo al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, abbiamo prospettato la necessità del riconoscimento del voto per corrispondenza con il successivo emendamento 4.2. Questo è l'aspetto positivo che sottolineiamo e sul quale ri-

chiamiamo l'attenzione dei colleghi: non soltanto si stabilisce che il Ministro del tesoro, con proprio decreto, disciplini la possibilità ed i limiti entro i quali i soggetti finanziari o di investimento collettivo possono raccogliere deleghe di voto da parte dei soci ma anche che con lo stesso decreto venga introdotto un regime informativo. In altre parole, è necessario che i piccoli azionisti sappiano quello che sta maturando ai livelli di massima gestione delle società e su questo possano intervenire; per tali ragioni riteniamo che occorrano particolari forme di garanzia, ispirate ad un regime di chiarezza e di trasparenza del quale le stesse società devono farsi carico.

Ancora una volta, rispetto alle accuse di veteromarxismo o veterocomunismo, proprio con questo impegno su un provvedimento legislativo del Governo, abbiamo dimostrato di voler cogliere l'ispirazione che possiamo definire positiva: la partecipazione dell'azionariato popolare. Tale obiettivo non deve essere invocato però come una lustra per i bei discorsi della domenica all'interno del polo della libertà, ma deve costituire un'innovazione nella formazione di queste società; e proprio per questa finalità, occorrono garanzie che finora, nel persistente dominio dei grandi azionisti e degli interessi che contano nella società e nell'economia italiana, non si sono trovate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 5 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 5.

(Disposizioni relative alle assemblee di società)

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-*bis* del codice civile.

3. Nelle società di cui all'articolo 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-*bis* del codice civile.

4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* sono disciplinate, ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La convocazione dell'assemblea effettuata mediante comunicazione al pubblico deve contenere l'elenco e la materia delle delibere che dovranno essere assunte in assemblea».

5.1 ROSSI, CAPONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le associazioni di piccoli azionisti e dei dipendenti soci la cui avvenuta costituzione sia stata comunicata alla Consob, possono effettuare la raccolta delle deleghe per corrispondenza anche superando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente».

5.2 ROSSI, CAPONI, MARCHETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CAPONI. Signor Presidente, l'emendamento 5.1, alla stregua dei precedenti, può essere definito come una proposta tesa ad introdurre il massimo di limpidezza e trasparenza nelle gestioni societarie e, dall'altro lato e per questo stesso scopo, a rendere più incisiva la possibilità dell'azionariato diffuso di intervenire, condizionare e dare una impronta alle decisioni della società; non soltanto per la gestione societaria, ma per tutti gli aspetti inerenti alla presenza sul mercato, agli eventuali accordi con altre società, alla prospettiva strategica stessa della società e così via.

L'articolo 5 del decreto-legge, modificato in maniera piuttosto sostanziale nella discussione alla Camera dei deputati, si intitola: «Disposizioni relative alle assemblee di società». Il nostro emendamento tende ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 5. Il comma 5 dell'articolo, nel testo emendato, così recita: «Con regolamento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* sono disciplinate, ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4,» – è questo l'inciso in-

trodotto dalla Camera – «le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto». A me sembra che questo testo contenga se non una contraddizione, almeno un elemento di novità rispetto alla stesura originaria, laddove non era ben regolata la possibilità del voto per corrispondenza. Non comprendo tra l'altro perchè il nostro precedente emendamento 4.2, che proponeva l'introduzione del voto per corrispondenza, non sia stato approvato, visto che il testo qui lo prevede.

Noi riteniamo che il comma 5, che ho testè letto, sia insufficiente e proponiamo di aggiungere un comma 5-*bis* del seguente tenore: «La convocazione dell'Assemblea effettuata mediante comunicazione al pubblico deve contenere l'elenco e la materia delle delibere che dovranno essere assunte in Assemblea». Riteniamo importante questa specificazione che contribuisce in maniera determinante a rendere note all'azionariato diffuso le materie sulle quali si discuterà e permette quindi a tutti di essere in grado di approfondire i vari temi che verranno esaminati. Non a caso infatti parliamo di elenco e di indicazione della materia delle delibere: si tratta in pratica di predisporre un ordine del giorno dettagliato che possa consentire a tutti di predisporsi alla discussione. Altrimenti potrebbe verificarsi che la maggioranza dei detentori del pacchetto azionario e quindi la maggioranza del consiglio di amministrazione potrebbe sì ricorrere al voto per corrispondenza, ma in modo così «ermetico» (cioè inviando ordini del giorno che contengono soltanto un'indicazione di larga massima, assolutamente generica rispetto alle questioni da discutere) che nella sostanza... *(Commenti del senatore Merigliano)* ...No, caro collega, non sono ancora trascorsi dieci minuti. *(Proteste del relatore Pedrizzi e dal Gruppo di Alleanza nazionale-MSI).*

PEDRIZZI, *relatore.* Sono dodici minuti e mezzo che sta parlando, senatore Caponi.

FLORINO. Faccia almeno un sorriso.

CAPONI. Va bene così? *(Sorridendo). (Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Abbiamo tempi ristretti, vi prego di usarli in modo produttivo.

CAPONI. Signor Presidente, se sono interrotto non riesco a concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Continui pure, senatore Caponi.

CAPONI. In questo modo, portando a conoscenza dell'azionariato un ordine del giorno del tutto generico e che indica soltanto sommariamente i temi da discutere, potrebbe accadere che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dia ad intendere di avere formalmente adempiuto all'obbligo di legge, e cioè di aver portato gli argomenti a conoscenza degli azionisti consentendo di svolgere un ruolo per corrispondenza, mentre di fatto impedisce alle forme di azionariato dif-

fuso di pronunciarsi con piena consapevolezza degli argomenti da discutere, dell'oggetto sul quale, per corrispondenza, è fatta possibilità di pronunciarsi.

Signor Presidente, si tratta quindi di un emendamento per la trasparenza nella gestione delle società e per consentire che almeno entro limiti teorici l'azionariato diffuso e frammentato possa incidere nelle scelte e nelle decisioni senza rimettersi (come ho tentato di dimostrare precedentemente e come avviene nella pratica corrente) alle decisioni di imperio esclusive dei detentori della maggioranza del pacchetto azionario. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti. Applausi ironici dai Gruppi Lega Nord e Alleanza nazionale-MSI).*

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 propone di aggiungere dopo il comma 5 dell'articolo 5 una disposizione con la quale si consente alle associazioni di piccoli azionisti e dei dipendenti soci, la cui avvenuta costituzione sia stata comunicata alla Consob, la raccolta delle deleghe per corrispondenza anche superando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.

Molte forze politiche, anche molti colleghi qui presenti, che si fanno spesso sostenitori del piccolo azionariato, che sostengono che occorre impedire che pochi gruppi privilegiati forti determinino tutto lamentando che non ci sia spazio per i piccoli azionisti, che occorre andare invece, proprio attraverso il potenziamento dell'azionariato diffuso, la sua divulgazione, ad una forma che, con un po' di enfasi, viene definita di democrazia economica, vengono chiamati da questo emendamento a dare in qualche modo prova di coerenza rispetto a ciò che sostengono, magari nelle televisioni e da ogni pulpito.

Credo che anche i colleghi Rossi e Caponi che l'hanno presentato si rendano conto della difficoltà (sottovalutata nei discorsi ai quali mi riferivo) di assicurare realmente forme di democrazia economica; che sarebbero possibili (è questo il punto dell'emendamento) soltanto se gruppi di piccoli azionisti riuscissero a coalizzarsi senza dar luogo ad un nuovo gruppo di potere forte però che, prendendo pretesto dalla coalizione di piccoli azionisti, si trasformasse in un nuovo strumento di dominio in queste società.

Credo che i colleghi Rossi e Caponi, che hanno presentato questo emendamento, si rendano conto della difficoltà di raggiungere l'obiettivo giusto che essi propongono e di garantire un'effettiva tutela; credo cioè che i colleghi Rossi e Caponi si rendano conto della difficoltà di perseguire per questa strada il giusto obiettivo: se questa è la società nella quale viviamo, se questi sono gli strumenti di governo e di gestione delle realtà produttive, è doveroso, per una forza di sinistra, cercare di migliorarli, comunque fare il possibile per sottrarli al dominio dei gruppi più forti, ma sappiamo che ciò è molto difficile. Con grande lealtà, direi – lo affermava il senatore Visentini... *(Commenti del senatore Giurickovic).* Se ha qualche emendamento da suggerirci, ce lo dica e noi lo presenteremo, collega Giurickovic.

Il senatore Visentini, che conosce bene il settore, osservava che la realtà verso la quale andiamo è la dismissione delle partecipazioni pubbliche e la consegna degli enti economici, trasformati in società per azioni, a gruppi forti del capitalismo italiano e internazionale. Rispetto

a questa tendenza evidentemente da parte della maggioranza e di più vasti settori del Parlamento, non vi è l'intenzione di svolgere un'azione di contenimento. Al contrario, stiamo andando nella direzione di sostenere questi gruppi, di incentivarli, di ampliarne e potenziarne il ruolo. Pertanto, pur con lo scetticismo che i colleghi che prestano attenzione possono cogliere nelle mie parole, mi sembra che l'emendamento presentato dai colleghi Rossi e Caponi esprima una volontà positiva di tentare il possibile in una situazione certamente difficile per contenere lo strapotere dei gruppi più forti all'interno di queste società e per cercare di garantire un ruolo alle associazioni di piccoli azionisti e a quelle dei dipendenti soci, agevolando la raccolta delle deleghe in modo tale quindi che non ci sia separazione tra i diversi azionisti e che comunque si arricchisca, all'interno della compagine societaria, un certo pluralismo di gruppi che possano in qualche modo confrontarsi ai fini della gestione delle società.

Ritengo quindi che l'emendamento in esame, pur con lo scetticismo che prima manifestavo, ma con l'augurio che tale scetticismo venga smentito, dovrebbe essere sostenuto da molti altri colleghi in quanto richiama alla coerenza coloro che dicono di non voler rafforzare i grandi potentati economici e finanziari; l'emendamento dovrebbe trovare in quest'Aula un largo consenso e sono convinto che esso si potrebbe trovare in una situazione diversa, se fosse fatta una riflessione sulla posizione assurda che è stata assunta nel volere impedire qualsiasi mutamento del provvedimento all'esame del Senato, svuotando il Senato stesso, la funzione di questo ramo del Parlamento, del proprio ruolo in quanto non possiamo diventare soltanto la Camera che ratifica quanto avviene nell'altra Camera, ma dobbiamo esercitare il nostro ruolo all'interno del bicameralismo perfetto che esiste nella Costituzione attuale e non dobbiamo soggiacere ai ricatti che il Governo fa continuamente in relazione alla decadenza dei decreti-legge...

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, sta per esaurire il tempo a sua disposizione.

MARCHETTI. Sto concludendo, infatti ci era stato assicurato che si sarebbe disincentivato il ricorso al decreto-legge, riducendolo all'estremo, ci troviamo invece di fronte ad una situazione opposta rispetto a quanto affermato nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio quando ha ottenuto la fiducia.

PRESIDENTE. Il tempo è esaurito.

MARCHETTI. Signor Presidente, la ringrazio, ho terminato. Per i motivi che ho espresso invito a votare a favore dell'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti. Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord e dei senatori Florino e Specchia).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 che noi proponiamo non è certamente destinato a sconvolgere questo decreto ma – mi sia consentito dire – è un contributo ulteriore che la nostra formazione politica vuole dare per rendere questo decreto, se possibile, meno peggiore, per attenuarne, se possibile, gli aspetti e le conseguenze che rischiano di essere devastanti per la nostra economia. Si tratta, se vogliamo, di un piccolo ma significativo aggiustamento, di un tentativo di apportare qualche piccola correzione all'interno di un articolo che – mi si consenta – noi abbiamo nel passato contribuito a cambiare in aspetti sostanziali.

Questo articolo, signor Presidente, è diverso rispetto a quelli dei precedenti decreti-legge, nei quali infatti si derogava completamente agli articoli 2441 e 2369-*bis* del codice civile per quanto riguarda la partecipazione degli azionisti alle assemblee straordinarie in terza convocazione.

I citati articoli del codice civile prevedono una partecipazione a tali assemblee straordinarie in terza convocazione di almeno il 20 per cento degli azionisti perchè le delibere siano valide. Nei decreti-legge precedenti si era stabilita una deroga a questi articoli che era quella di portare al 5 per cento, quindi di abbassare, il limite di partecipazione alle assemblee straordinarie in terza convocazione affinchè queste potessero deliberare.

In passato noi ci siamo battuti con forza contro questa deroga, come per la verità hanno fatto anche altre forze politiche, nell'ambito della discussione sui precedenti decreti-legge. Lo abbiamo fatto per ovvi motivi: questa deroga consentiva e ha consentito nei fatti in passato di controllare le società con una partecipazione azionaria minima, dato il bassissimo *quorum* necessario (5 per cento) per deliberare.

Questa nostra battaglia (non una battaglia che impediva il disastroso processo di privatizzazione, ma tesa a limitare il danno) anche in questo caso ha avuto un risultato, rappresentato da uno dei punti sostanziali che è cambiato in questo decreto, quello cioè di ritornare alla richiesta del rispetto del codice civile per quanto riguarda il limite di partecipazione alle assemblee straordinarie in terza convocazione.

Ebbene, con l'emendamento 5.1 ci proponiamo di inserire un ulteriore miglioramento teso a far in modo che le assemblee effettuate siano le più trasparenti possibili, che non diventino un comitato d'affari ristretto, svolto al di sopra delle teste degli azionisti. È per questo che proponiamo che la convocazione dell'assemblea venga effettuata mediante comunicazione al pubblico contenente l'elenco e la materia delle delibere che dovranno essere assunte nel corso dell'Assemblea stessa.

Signor Presidente, ci sembra che anche questo – pur nella parzialità dei contenuti – sia un emendamento che si muove in una direzione precisa, quella di limitare lo strapotere, il potere assoluto dell'azionista di maggioranza nelle assemblee sociali. Ripeto che è un piccolo tassello, che però crediamo sia necessario; anche in questo caso è un contributo che vogliamo offrire per rendere il male un pochino meno peggiore di quello che è. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSSI. Signor Presidente, colleghi, questo emendamento richiede una nostra dichiarazione di voto, che intende stimolare delle risposte che a noi sembra doveroso dare al Senato e a tutti coloro che sono interessati alla conclusione di questo dibattito sulle privatizzazioni.

Qual è il carattere di questo emendamento? Mi pare abbastanza chiara la connessione, il rapporto tra l'emendamento 5.2 da noi proposto e quello che viene stabilito al comma 5 dell'articolo 5 e cioè: «Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinate, ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto». Noi pensiamo che vi sia un rapporto di stretta coerenza tra questo comma e l'emendamento da noi proposto, cioè che le associazioni dei piccoli azionisti e dei dipendenti soci possano effettuare la raccolta delle deleghe per corrispondenza. In altre parole, vogliamo ribadire ancora una volta la necessità che sia garantita la presenza e l'influenza dei piccoli azionisti; non ci si può rispondere con il silenzio rispetto a quegli stimoli positivi che abbiamo sviluppato nel corso di questo dibattito, e mi riferisco in particolar modo ai colleghi del Partito democratico della sinistra. Mi riferisco a loro in particolare perchè è evidente che l'ispirazione della politica che stiamo conducendo è un'ispirazione unitaria. Pertanto, ancora una volta insistiamo affinchè in questo dibattito vi sia un pronunciamento e non il silenzio, quel silenzio che purtroppo ha un significato e un valore, non soltanto nella discussione che oggi stiamo svolgendo, ma anche per il futuro.

Colleghi del Partito democratico della sinistra, se noi rinunciamo oggi a porre la questione che un decreto-legge è modificabile anche se

mancano due giorni alla scadenza, se non la poniamo oggi e non discutiamo in termini politici, come potremo porla quando, per esempio, si tratterà di esaminare l'altro decreto, quello che scade il 10 agosto e che è oggetto di esame in Commissione? È questo un punto politico di grande importanza perchè vi è una grave contraddizione nel comportamento seguito da vari Gruppi nel corso del dibattito.

La questione che poniamo è se è possibile che da un lato un esponente del Gruppo Progressisti-Federativo come il professor Cavazzuti dichiari che il decreto-legge in esame è un documento di inciviltà giuridica e dall'altro, quando si tratta di entrare nel merito, i colleghi del Partito democratico della sinistra oppongano il silenzio: non c'è da modificare una virgola, tutto deve essere fatto affinchè il decreto nel testo del Governo venga approvato. Chissà altrimenti che cosa accade!

Ebbene, noi pensiamo che ancora una volta un Gruppo così importante e significativo qual è quello del Partito democratico della sinistra in questa Assemblea debba dare un contributo e non possa opporre il silenzio, specie in relazione alle dichiarazioni rese dal professor Cavazzuti nel corso della discussione generale a nome del Gruppo stesso.

Con questa dichiarazione di voto che ha un significato politico vogliamo ribadire che il nostro atteggiamento non è di puro ostacolo al cammino del provvedimento, bensì intende essere un intervento attivo in un dibattito che si svolge in un momento di crisi politica acuta nel nostro paese. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

Verifica del numero legale

SALVATO. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta di verifica del numero legale a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale. Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

SALVATO. Signor Presidente, controlli che non risultino inserite schede di senatori non presenti.

PRESIDENTE. Dispongo che si effettui il relativo controllo.

(I commessi eseguono l'ordine del Presidente, estraendo la scheda di un senatore assente nel settore di centro-destra dell'Aula. Commenti dal Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti).

Il Senato è in numero legale.

(Applausi dai Gruppi Lega Nord, Forza Italia e Alleanza Nazionale-MSI).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 568

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonchè gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.».

2. Dopo l'articolo 18-*sexies* è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*septies*. – Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della CONSOB, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, nel capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire» *con le altre:* «ai sensi del comma 5 dell'articolo 18».

6.100 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

* CAPONI. Signor Presidente, colleghi, si tratta a mio giudizio di uno dei punti cruciali del provvedimento in esame, sul quale chiederei un minimo di attenzione ai colleghi. (*Commenti ironici dal Gruppo Lega Nord*). Poi vi spiegherò perchè chiedo la vostra attenzione, cari colleghi della Lega, che vi presentate sempre come moralisti, giustamente, rispetto alle degenerazioni del sistema politico. Adesso vi spiego perchè chiedo soprattutto l'attenzione del relatore, della maggioranza, ma in modo particolare del Gruppo della Lega.

A mio giudizio, signor Presidente e colleghi, questo è uno dei punti del provvedimento che cela un inganno di dimensioni molto consistenti e forti. I propugnatori del decreto-legge che stiamo discutendo non soltanto respingono la nostra accusa che con tale provvedimento si procede ad una svendita o ad un gentile regalo a grandi gruppi privati (coloro che avranno la possibilità di acquisire quest'ingente patrimonio pubblico), ma addirittura si inalberano quando noi muoviamo questa accusa, sostenendo che essa è priva di fondamento e che la legge determina invece ferree e rigide condizioni di trasparenza e di moralità. E allora io vorrei invitarvi ad esaminare con attenzione l'articolo 6, che detta le modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, che stabilisce le condizioni e in modo particolare le sanzioni a carico di chi non rispetti i dettami della Consob per lo svolgimento delle operazioni di compravendita dell'azionariato oggi pubblico e delle partecipazioni oggi pubbliche.

L'interrogativo che voglio rivolgere ai colleghi riguarda l'inganno che sto denunciando, cioè la sproporzione del tutto evidente ed innegabile tra la dimensione, il valore finanziario e pecuniario delle operazioni delle quali stiamo parlando e la scarsa consistenza, direi la miseria, delle sanzioni previste. È mai possibile, cari colleghi – faccio appello all'onore di questo luogo – che per trasgressioni gravi di affari che riguardano migliaia di miliardi si possa e si debba rispondere con una multa da 2 a 40 milioni, come è scritto nel decreto? Ve la sentite di approvare – mi si consenta l'infervoramento – un obbrobrio, un inganno di

queste dimensioni? Altro che ragione abbiamo noi quando denunciamo questa realtà! Anche altri hanno detto che stiamo approvando un decreto che è una truffa legalizzata ai danni della collettività.

GALLOTTI. Esagerato!

MARCHETTI. Il decreto Ciampi che voi non condividevate era la stessa roba.

CAPONI. Il meccanismo funziona proprio in questo modo: la Consob stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione dell'offerta pubblica. Senatore Pedrizzi, vorrei su questo punto una risposta e una smentita se le cose che dico non sono vere. La verità è che voi della maggioranza siete favorevoli all'approvazione di questo provvedimento, ritenendo però che una parte fondamentale delle critiche che noi facciamo sia giusta e legittima e la vostra posizione si giustifica solo per l'obbedienza ad una pura ragione di maggioranza che vuole approvare comunque il provvedimento, pur ritenendolo sbagliato.

Ripeto, la Consob determina le modalità per la vendita delle azioni. Anche le inchieste di queste ore dimostrano che Tangentopoli è ancora presente, se è vero come è vero che il fratello del nostro Presidente del Consiglio è accusato di aver pagato la Guardia di finanza nel 1992 e poi nel 1994, cioè dopo l'apertura dell'inchiesta «Mani pulite». In base al dispositivo, se un imprenditore privato o una società per azioni corrompe un funzionario della Consob, versandogli una tangente per avere prima dell'offerta pubblica ufficiale notizie importanti che si riferiscono all'operazione di compravendita, è prevista, a carico di questo funzionario che – lo ripeto ancora – incasserà una tangente cospicua proporzionata alle migliaia di miliardi in gioco per realizzare l'affare, una multa – udite udite – da 2 a 40 milioni. Credo si tratti di una misura – uso un termine forte, ma di questo si tratta – assolutamente indecente che consentirà di dare l'assalto alla diligenza, di trasformare l'affare delle privatizzazioni in una grande abbuffata di fine secolo per i grandi gruppi imprenditoriali e per i loro amici.

Per questi motivi proponiamo un emendamento affinchè almeno si rispetti la norma originaria contenuta nell'articolo 6. Alla lettera *b)* dell'articolo 6 si afferma: «Il quinto comma è sostituito dal seguente: "La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo"». In realtà, senatore Pedrizzi, la norma dell'articolo 6 appare in palese contraddizione con quello che proponiamo di modificare. Infatti, si dice che la Consob vieta l'operazione se le cose non sono fatte secondo regola; successivamente – e questo è l'inganno, la scappatoia, il marchingegno – si dice che chi non osserva quanto stabilito dalla Consob non vede vietata l'operazione ma se la cava pagando una multa che va da 2 a 40 milioni per affari che porteranno nel portafoglio di singoli signori migliaia e migliaia di miliardi. Tutto questo in barba, mi si consenta, all'interesse pubblico, alla collettività.

Colleghi della maggioranza, voi vi arrabbiate quando diciamo una grande verità. Non voglio generalizzare, ho amicizia, stima e rispetto per gran parte dei colleghi qui presenti, personalmente del tutto rispet-

tabili; vi è però una verità di fondo: che mentre prima l'interesse privato, il grande interesse privato in Italia era sostenuto, alimentato e protetto dalla mediazione di un ceto politico, certo corrotto e maneggione, oggi questi interessi – e questa è la rivoluzione, la seconda Repubblica – rimangono tali e più forti di prima con la semplice differenza che cala la mediazione del vecchio ceto politico e scendono direttamente in campo gli interessi a tutelare se stessi. Ma la sostanza, cioè la distrazione dell'interesse pubblico a favore dei grandi interessi privati, che prima almeno era coperta dalla presenza di una mediazione del ceto politico, oggi viene addirittura legalizzata, istituzionalizzata, certificata ai sensi della legge come accade con questo articolo specifico.

Onorevoli colleghi, mi appello ad uno scatto di dignità da parte vostra rispetto a questo articolo che non può rimanere così come è. Noi attribuiamo a questo articolo una rilevanza particolare, insieme ad un altro che successivamente descriverò, per la modifica di questo decreto. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PEDRIZZI, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.100.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, anche il parere del Governo sull'emendamento 6.100 è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, colleghi, il tono alto del collega Caponi ha creato qualche reazione ma realmente c'è da stupirsi che si possa prevedere, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 18-*septies*, una sanzione amministrativa da due a 40 milioni di lire. Per operazioni di grande importanza, che coinvolgono interessi enormi, una sanzione di questo tipo non può certo dissuadere dal compiere la violazione di queste disposizioni perchè è del tutto irrilevante.

Mi viene in mente una disposizione del tutto diversa ma analoga che il Senato ha approvato con la giusta e forte opposizione di tutto lo schieramento progressista recentemente, quando si prevedeva anche in quel caso una sanzione amministrativa nel minimo di 100.000 lire per il datore di lavoro che non facesse nei termini previsti la comunicazione all'ufficio del lavoro dell'assunzione di un dipendente. Anche in quel caso si trattava di una sanzione inesistente; quella cifra oggi si paga per una contravvenzione stradale.

Credo che disposizioni di questo tipo mettano in evidenza la natura delle scelte che vengono proposte da questa maggioranza e che dovreb-

bero trovare una reazione più forte da parte non solo di tutti quelli che si contrappongono a essa ma, io credo, all'interno stesso della maggioranza di fronte alla evidente insostenibilità di disposizioni di questo tipo; una reazione adeguata, perchè io non credo che tutti quelli che siedono nella maggioranza vogliano sostenere deliberatamente disposizioni di questo tipo; credo che effettivamente voi siate sotto il ricatto, dal quale non sapete liberarvi, della scadenza dei termini, il ricatto per cui occorre legiferare soltanto per decreto-legge e non esiste più la via ordinaria della legiferazione.

Ecco, credo veramente che sia di fronte a tutti questa evidenza.

Dunque si parla di una sanzione amministrativa di due milioni, per una fattispecie che è quella definita dallo stesso articolo 6, in cui, al comma 2, si legge: «Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della Consob, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati». Molti di voi conoscono bene, meglio di me certamente, l'importanza di queste operazioni, gli interessi che vengono coinvolti in queste operazioni e dovete dirmi sinceramente se ritenete che una sanzione amministrativa di questo tipo possa avere un effetto dissuasivo.

Chi vi parla non è assolutamente sostenitore di una forma di sanzioni pesanti in tutti i settori, di una forma di ricorso alla sanzione penale a tutti i costi per ogni fattispecie; io credo anzi che vi sia la necessità, nel nostro sistema, di una revisione delle sanzioni e, soprattutto in materia penale, che vi sia effettivamente la necessità anche di una larga depenalizzazione; ma occorre, accanto ad un'azione di revisione del sistema delle sanzioni penali ed amministrative nel nostro paese, da un lato certamente andare nella direzione della depenalizzazione rispetto a molte fattispecie, dall'altro ravvisare le novità che vi sono nella situazione, nei comportamenti, e vedere quali siano le sanzioni più appropriate per impedire determinati comportamenti che stanno diventando, anche con carattere di novità, sempre più pericolosi nella situazione nella quale ci troviamo. È un'esigenza della vita moderna, del resto, una revisione delle sanzioni.

Ma, detto questo, al di là delle opinioni, di un confronto di merito largo e forte, approfondito che ci deve essere intorno al sistema complessivo delle sanzioni sia penali che amministrative, è del tutto evidente che, di fronte ad una fattispecie di questo tipo, una sanzione amministrativa così contenuta non ha nessun effetto dissuasivo ed è proprio come se non ci fosse, *tamquam non esset. (Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

Verifica del numero legale

MARCHETTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta di verifica del numero legale a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 568

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 7.

(Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149)

1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.»;

b) all'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di inefficacia, alla CONSOB, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, me-

diante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La CONSOB, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio.»;

c) all'articolo 27 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla CONSOB.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), *nel capoverso 4, sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le altre:* «48 ore».

7.100 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.101 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ROSSI. Sarò brevissimo. *(Commenti. Applausi ironici dai Gruppi Lega Nord, Forza Italia e Alleanza nazionale-MSI).* L'emendamento 7.100 parla da sè, essendo relativo ad un termine, e quindi non c'è bisogno di illustrarlo. Voglio soltanto sottolineare che il nostro obiettivo è quello di richiedere attenzione ed approfondimento e non una perdita di tempo.

MEDURI. Bravo!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PEDRIZZI, *relatore.* Esprimo parere contrario su tutti e due gli emendamenti.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, anche in questo caso si tratta di un piccolo miglioramento, in quanto non si tratta di un emendamento della

portata di quello presentato all'articolo 6 e precedentemente illustrato dal senatore Caponi. Si tratta di un piccolo miglioramento, però ad un grande imbroglio. Mi riferisco sempre all'imbroglio del limite azionario, cioè del tetto al possesso azionario, che può essere – e viene – tranquillamente e bellamente aggirato.

Le Commissioni in passato hanno lavorato moltissimo. Vi sono stati scontri furibondi sulla possibilità di inserire un tetto massimo per il possesso azionario, sia nella legge, sia negli statuti delle aziende. Ebbene, dopo che questi scontri si sono verificati, dopo che questo confronto si è avuto, dopo che è stato inserito il limite del possesso azionario anche negli statuti delle aziende, si è scoperto che nel giro di poche settimane l'ostacolo poteva essere aggirato. Si è infatti verificato che, stante nello statuto delle aziende il tetto azionario del 5 per cento, dopo poche settimane dalla privatizzazione, gruppi finanziari e industriali hanno potuto impossessarsi del controllo delle aziende. Questo succederà a maggior ragione dopo l'approvazione di questo decreto-legge nel quale è previsto il limite del 5 per cento.

Noi chiediamo allora in questo caso una piccola cosa. Relativamente agli accordi che vengono fatti – quelli che purtroppo sono resi possibili, e anzi vengono incentivati da questa legge, affinchè il tetto azionario non abbia alcun valore al fine di impedire di impossessarsi con pochi soldi di intere aziende – vogliamo cercare di fare in modo che venga posto un piccolo limite, proposto nel nostro emendamento. L'articolo in esame, alla lettera *b)* del comma 4, prevede: «Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di nullità, alla CONSOB, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici».

Ebbene, la variazione che noi proponiamo è quella di sostituire al limite di cinque giorni quello di 48 ore. Si tratta di uno sforzo per inserire un minimo di legittimità e di trasparenza all'interno di un decreto-legge che realmente calpesta i princìpi di trasparenza e – credo anche – di legittimità. Ecco, signor Presidente, perchè chiediamo un voto favorevole sull'emendamento 7.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

BERGONZI. Lo dobbiamo illustrare, signor Presidente. *(Commenti del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. La fase di illustrazione degli emendamenti è esaurita. Siamo ora in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 8.

(Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, desumibile anche dal comportamento concertato, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o non contestualmente, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorchè i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o non contestualmente ed apportate al patto.

3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o non contestualmente e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.

4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le norme di cui al comma 1 si applicano a qualsiasi forma di concertazione, accordo, consultazione sopravvenuti in ordine alla gestione di azioni acquistate ai sensi del predetto comma 1. La Consob può richiedere ogni dato, notizia o informazione ai fini della individuazione dei patti, delle concertazioni, degli accordi e delle consultazioni di cui all'articolo 7».

8.1 ROSSI, CAPONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* ROSSI. Signor Presidente, il testo dell'articolo 8, al primo comma, recita: «Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, desumibile anche dal comportamento concertato, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o non contestualmente, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto...». Su questo testo noi presentiamo l'emendamento 8.1, che ci sembra avere un rapporto diretto con il testo in esame; il nostro emendamento prevede che: «Le norme di cui al comma 1 si applicano a qualsiasi forma di concertazione, accordo, consultazione sopravvenuti in ordine alla gestione di azioni acquistate ai sensi del predetto comma 1. La Consob può richiedere ogni dato, notizia o informazione ai fini della individuazione dei patti, delle concertazioni, degli accordi e delle consultazioni di cui all'articolo 7».

Il senso di questo emendamento è chiaro si tratta di ispessire quel regime di garanzie che deve essere posto a difesa degli interessi dei piccoli azionisti, soprattutto in rapporto a manovre poste in atto da cordate che vogliano esercitare un potere al di là delle stesse norme di legge. Ecco perchè in un testo quale quello che prevede procedure per le dismissioni occorre molta attenzione sul regime delle garanzie.

Noi siamo stati molto attenti a presentare emendamenti in questa direzione, ma ci sembra che da parte delle altre forze politiche non sia stato sviluppato un interesse a questo tema in misura tale da essere apprezzata dai piccoli azionisti, da coloro che hanno dei risparmi da investire e che vogliono comunque operare in una direzione tesa a favorire lo sviluppo dell'azionariato.

Per queste ragioni raccomandiamo all'attenzione del Governo e dello stesso relatore l'emendamento 8.1, affinchè almeno su tale questione venga data una risposta positiva e non vi sia ancora una volta un diniego secco, netto così come abbiamo dovuto purtroppo registrare su altre proposte che abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PEDRIZZI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Signor Presidente, naturalmente essendo uno dei firmatari dell'emendamento invito il Senato a votare a favore della stessa proposta di modifica che, come già sottolineava il collega Rossi, ritengo di non secondaria importanza.

L'articolo 8, che reca disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto, al comma 1 stabilisce – cercherò di tradurne con parole correnti il difficile dispositivo – che, entro due anni dalla privatizzazione, in caso di accordi tra proprietari di pacchetti azionari per giungere al controllo della società, coloro che si accordano hanno l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto per le azioni di società che intendono portare al patto di sindacato diretto al controllo della società.

Vedo il collega Carcarino che mi guarda con attenzione: non so se le mie parole sono state sufficientemente chiare. Come ho già ricordato, è difficile per me cimentarmi in una materia di cui non ho grande conoscenza. Credo comunque di avere in questo caso in qualche modo «azzeccato» la spiegazione della disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 8.

Noi riteniamo che tale disposizione – è questo il senso del nostro emendamento – sia di per sè insufficiente e che ad essa vadano aggiunte ulteriori specificazioni. In modo particolare proponiamo che al comma 1 venga aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «Le norme di cui al comma 1 si applicano a qualsiasi forma di concertazione, accordo, consultazione sopravvenuti in ordine alla gestione di azioni acquistate ai sensi del predetto comma 1. La Consob può richiedere ogni dato, notizia o informazione ai fini della individuazione dei patti, delle concertazioni, degli accordi e delle consultazioni di cui all'articolo 7».

È evidente che anche questa proposta è funzionale alla filosofia che ha ispirato tutte le iniziative del nostro Gruppo in quest'Aula: limitare in quanto possibile le forme di concentrazione, di dominio di grandi gruppi privati nelle società pubbliche da privatizzare e garantire, invece, il massimo di possibilità di controllo e di intervento da parte dell'azionariato popolare.

Pertanto, con quest'emendamento proponiamo che le norme di cui al comma 1 si applichino a tutte le forme di concertazione, accordo, consultazione sopravvenuti in ordine alla gestione di azioni acquistate ai sensi del comma stesso: possibilità che non era prevista. L'altro dispositivo assai importante, direi fondamentale, riguarda la Consob che può

richiedere ogni dato, notizia o informazione ai fini della individuazione dei patti, degli accordi, delle consultazioni tra gruppi di detentori di azioni, per giungere al controllo delle azioni stesse.

Nell'avviarmi alla conclusione, vorrei sottolineare l'importanza di questo emendamento ed anche dire ai colleghi, che ritengo giustamente un po' impazienti... *(Commenti del senatore Stefani)*... forse stanchi di questa nostra puntigliosità nel proporre e nell'illustrare gli emendamenti, che probabilmente essi hanno ragione. Ma vi è un numero, pure congruo, di emendamenti decisivi e fondamentali, che connotano in maniera radicalmente negativa questo provvedimento, mentre altri appaiono inferiori in una gerarchia di importanza.

La ragione di fondo non è quella di far perdere tempo al Senato... *(Commenti ironici dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI)*... di esasperare i colleghi. La ragione di fondo, come abbiamo tentato di spiegare in tutti i modi, è fondamentalmente quella di impedire, cari colleghi, che un provvedimento di questa natura, destinato a mutare profondamente i rapporti di potere economico e quindi di classi sociali nel nostro paese, possa essere approvato dal Senato alla chetichella – e così accadrà inevitabilmente – senza il minimo di discussione, di cimento, di scambio di idee che invece un provvedimento di questa natura impone assolutamente. Se fosse stato per la grande maggioranza dei colleghi, con quarantacinque minuti di discussione in Commissione e con un'oretta e mezza o due in Assemblea noi avremmo licenziato un provvedimento che riguarda un giro colossale di interessi economici e riguarda soprattutto il potere reale nel nostro paese. Il potere, molto spesso, non sta purtroppo nelle Aule parlamentari, ma sta invece nelle sedi dell'Esecutivo per quanto riguarda la politica e dei grandi potentati economici per quanto riguarda l'economia.

Con questa nostra insistenza e pignoleria, che i colleghi scuseranno, abbiamo voluto almeno rimarcare che si tratta di un provvedimento importante. Abbiamo costretto i colleghi, almeno credo, a riflettere su questa materia e a produrre uno sforzo perchè si dia, se non altro in termini di immagine esterna, la sensazione che il Senato non è una sorta di imbuto che riceve da una parte e scarica dall'altra, ma che vi è un minimo di filtro che tende a respingere le impurità. A mio giudizio, cari colleghi, in questo caso non si otterrà alcun effetto-filtro: tutte le impurità che sono entrate e che sono enormi usciranno dall'altra parte immutate. Speriamo che per le prossime volte ci sia un po' di ripensamento ed un sussulto della coscienza e della dignità democratica, che salvi la nostra istituzione dal licenziare provvedimenti così negativi come quello in esame.

Verifica del numero legale

SALVATO. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta di verifica del numero legale a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale. Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Lega Nord e Alleanza nazionale-MSI).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 568

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Rossi e Caponi.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, devo richiamare la vostra attenzione su un annuncio relativo al provvedimento in esame. Avvalendomi dei poteri ordinatori che mi sono attribuiti e alla luce dei criteri consolidati di interpretazione dell'articolo 78 del Regolamento, che stabiliscono la necessità di sottoporre al voto dell'Assemblea i decreti-legge entro i termini di scadenza, la seduta odierna si protrarrà fino al voto finale del decreto-legge sulle privatizzazioni. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Forza Italia, del Centro cristiano democratico, Lega Nord, Alleanza nazionale-MSI e dai banchi del Governo).*

Ciò anche alla luce del fatto che il provvedimento in discussione, approvato dalla Camera e licenziato dalla Commissione senza modifiche, scadrà domenica prossima e, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo di ieri, quella odierna è l'ultima seduta prevista per la settimana.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, mi rendo conto che lei sta cercando di trovare una soluzione per definire il provvedimento in esame. Devo però esprimere la mia netta contrarietà alla soluzione da lei prospettata.

Il decreto in esame è stato approvato dalla Camera e inviato al Senato l'8 luglio. La discussione è iniziata la settimana successiva e dunque il provvedimento è al nostro esame da appena due settimane e per questo non vi è stato tempo sufficiente per poterlo discutere in modo serio. *(Proteste e commenti dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord).* Colleghi chiedo di essere rispettata per quello che sto dicendo. Se pensate di venire qui per alzare soltanto le mani e votare la responsabilità è vostra. Per noi il Senato è ancora un luogo serio nel quale ci si confronta e si discute nel merito. Mi scusi del tono, signor Presidente.

PRESIDENTE. La seduta è ad esaurimento del disegno di legge n. 568, se lasciate parlare la collega Salvato termineremo prima i nostri lavori.

SALVATO. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti la nostra contrarietà a questo metodo. In molte occasioni, quando ci si è trovati di fronte alla necessità anche di armonizzare i tempi, è stata convocata una Conferenza dei Capigruppo, cosa che non è avvenuta in questa occasione.

Lei può dire di non aver fatto altro che disporre dei suoi poteri, ma così diamo luogo ad un pericoloso precedente che a mio avviso deve essere guardato con attenzione dai colleghi di ogni Gruppo. Questa è la prima ragione della nostra contrarietà.

La seconda ragione riguarda il merito dei provvedimenti. Lei stesso ed i colleghi degli altri Gruppi ieri sera avete dovuto riconoscere che su questo decreto non c'è stata da parte nostra nessuna volontà ostruzionistica: c'è stata invece la volontà di discutere nel merito. Non abbiamo assolutamente fatto alcun uso (e non abuso) delle tante possibilità che il Regolamento poteva offrire ed offre ad ogni Gruppo e ad ogni singolo parlamentare quando intende mettere in atto una manovra di ostruzionismo. Sugli emendamenti ci sono state illustrazioni e dichiarazioni di voto; ci siamo limitati a questo. Siamo certamente in dirittura di arrivo ma credo che non possa essere addotto a giustificazione della decisione che lei prende in questo momento, che è grave e che noi contestiamo, il fatto che il decreto decade tra qualche giorno, altrimenti cancelliamo il ruolo del Senato. Il Senato viene ad essere soltanto una Camera nella quale si registra quello che viene fatto dall'altro ramo del Parlamento.

Su questo dovremo svolgere rapidamente una discussione, valutando anche provvedimenti come questo, la cui complessità è stata messa in evidenza oggi grazie alla nostra discussione perchè altri non sono intervenuti. Tanti, in quest'Aula, si sono dichiarati nei fatti contrari al provvedimento, anche se poi voteranno a favore, per ragioni certamente opposte tra loro. Addurre il motivo della decadenza del decreto per approvarlo a scatola chiusa ed impedire che emerga una discussione in merito mi sembra una decisione molto grave. Chiedo che anche i colleghi degli altri Gruppi esprimano la loro opinione su questo punto perchè non è possibile che lei, signor Presidente, con la sua autorità, (così come ha detto) possa creare questo pericoloso precedente senza che in quest'Aula vi sia una riflessione adeguata in merito.

Ripeto, lei avrebbe dovuto convocare una Conferenza dei Capigruppo nella quale scambiare le nostre opinioni per tentare di capire in modo sereno come si poteva concludere questa vicenda. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, sapete che noi in altra occasione, quando ci trovavamo su un altro fronte, contestammo il fatto che una seduta potesse continuare ad oltranza. Non vogliamo ritirare

quanto abbiamo detto semplicemente perchè oggi ci troviamo dall'altra parte della barricata. È una questione di onestà intellettuale e di capacità di comprendere le ragioni di chi in questo momento osteggia il passaggio di questo decreto.

Pertanto, non siamo molto d'accordo su questa decisione e chiediamo che il Presidente riconvochi una seduta pomeridiana nella quale saremmo d'accordo di intervenire. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord, Progressisti-Verdi-La Rete, di Rifondazione comunista-Progressisti e del senatore Debenedetti).*

* DI MAIO. Signor Presidente, anche a nome del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, mi associo a quello che è stato detto adesso dal senatore Tabladini e mi dico favorevole eventualmente ad una seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Debbo intanto rispondere alla senatrice Salvato, dandole certamente e nuovamente atto che il suo Gruppo non ha effettuato pratiche ostruzionistiche in questa discussione. Però debbo anche ricordare alla senatrice Salvato che l'accordo che è stato raggiunto nella riunione dei Capigruppo di ieri prevedeva sì il termine della seduta alle 13,30, ma questo in quanto si prevedeva concordemente (e anche lei, senatrice Salvato, ne conveniva) che per quell'ora sarebbe stata esaurita la discussione del disegno di legge n. 568.

Ora, lamentare che non vi sia stato tempo sufficiente per discutere il decreto è un'argomentazione che merita di essere presa in considerazione, però mancano soltanto quattro emendamenti all'esaurimento della discussione e sarebbe poco comprensibile che il Senato abbandonasse il lavoro che esso stesso ha svolto in Aula così approfonditamente fino a questo punto, esaminando tutti gli emendamenti e il lavoro della Commissione, semplicemente per non voler concludere la discussione, appunto, soltanto su quattro emendamenti residui. Invito a riflettere su questo punto.

Quindi, il tempo per la discussione, allungando leggermente i termini, ritengo, senatrice Salvato, che vi sia e pertanto reputo che si possa procedere fino all'esaurimento della discussione, lasciando a coloro che intendono illustrare ed esprimere dichiarazioni di voto sugli emendamenti residui la scelta di svolgere interventi brevi.

CAPONI. Calcolando il tempo per la illustrazione e la votazione dei quattro emendamenti più il tempo per le dichiarazioni di voto finali, ci terrà qui fino alle 15,30, signor Presidente. *(Proteste dai Gruppi di Alleanza nazionale-MSI, del Centro cristiano democratico, Forza Italia).*

PRESIDENTE. Potrebbe abbreviare i suoi interventi, se lei lo ritiene, senatore Caponi.

Quindi proseguiamo con la discussione del disegno di legge n. 568. *(Applausi dai Gruppi Alleanza nazionale-MSI, Forza Italia e del Centro cristiano democratico).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

(Pagamento rateale)

1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della CONSOB 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

5. Con propria deliberazione, la CONSOB emana le disposizioni relative alla quotazione di Borsa dei certificati di cui al comma 2.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» *con le altre:* «due anni con un tasso di interesse pari al tasso di sconto bancario».

9.100 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SALVATO. Signor Presidente, mi rendo conto che a questo punto bisogna trovare una soluzione e che essa non può essere quella di conti-

nuare nella discussione degli emendamenti, perchè altrimenti io farei torto all'intelligenza e al rigore del mio Gruppo che ha presentato degli emendamenti e che per questo, essendo convinto delle proprie proposte, intende illustrarle e motivarle.

D'altra parte, questa scelta comporterebbe dei tempi, che sono quelli regolamentari, e assolutamente, anche in questo caso, non intendo che si creino precedenti rispetto ai tempi regolamentari stessi.

Allora, restando ferma la nostra contrarietà e la sostanza delle proposte che abbiamo presentato, ed essendo evidentemente addivenuta anche in altri Gruppi la consapevolezza della estrema pericolosità dei contenuti di questo decreto, soprattutto rispetto ad una questione fondamentale che avevamo sollevato qui in Aula nella seduta di ieri e a cui non ci è stata data risposta, perchè le parole rispetto alla Stet evidentemente non ci rassicuravano e non potevano rassicurarci, io intendo ritirare i nostri residui emendamenti e presentare un ordine del giorno sulla Stet che mi auguro possa essere accolto dall'Aula, visto che colleghi di altri Gruppi su questo punto mostrano le stesse nostre perplessità e preoccupazioni e si sono detti anche disponibili a votare questo ordine del giorno.

L'ordine del giorno recita:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 568 di conversione del decreto-legge n. 332 sulle privatizzazioni,

impegna il Governo, nell'auspicabile revisione del decreto sulle privatizzazioni, a scorporare la società Stet, che rappresenta un punto nodale per la strategia nazionale delle telecomunicazioni, dalle altre società privatizzabili e proporre un disegno di legge ad essa riservato».

9.568.2 SALVATO

So benissimo che aderire a questo ordine del giorno comporta, per ognuno di noi, una scelta molto responsabile.

Vorrei spiegare ai colleghi, che evidentemente sulla materia possono anche avere altre opinioni, che l'ordine del giorno da una parte tende a riportare nell'alveo della ordinarietà una materia che deve essere regolata in via ordinaria e dall'altra consente a ognuno di noi su una materia delicatissima, come quella delle telecomunicazioni, di procedere ad una ulteriore riflessione tentando di capire se è necessario privatizzare (cosa della quale noi non siamo assolutamente convinti) e se è necessario invece giungere (cosa della quale siamo molto convinti) alla creazione di un polo multimediale con una presenza pubblica, che può essere quella della Stet.

Questo è il contenuto dell'ordine del giorno testè presentato; mi auguro che l'Aula possa accoglierlo. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Sono stati pertanto ritirati dai presentatori i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» *con le altre:* «due anni con un tasso di interesse pari al tasso di sconto bancario».

9.100 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «di beni in natura anche a valore di libro» *fino alla fine della lettera.*

10.101 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.100 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «fino ad esaurimento dell'incarico» *inserire le seguenti:* «, e comunque non oltre i due anni,».

15.100 CAPONI, ROSSI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, MANZI, PUGLIESE, CRIPPA, ALÒ, FAGNI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testè presentato dalla senatrice Salvato.

PEDRIZZI, *relatore.* Esprimo parere favorevole.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

SALVATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla senatrice Salvato.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 10.

(Operazioni societarie)

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di aumento di capitale da parte ed in favore di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro, la relazione di cui all'articolo 2343 del codice civile deve limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei beni conferiti corrisponda al valore del capitale o dell'aumento di capitale, nonchè dell'eventuale sovraprezzo, della società conferitaria; in tali casi i compensi professionali per la relazione giurata non possono eccedere il 10 per cento della tariffa;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, secondo comma, 2501-*quinquies* e 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la principale Borsa nazionale per volumi scambiati. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese;

e) alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

Articolo 11.

(Trasferimento dei contratti)

1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purchè non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Articolo 12.

(Competenze della Direzione generale del tesoro)

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.».

3. Per le esigenze di cui al comma 1 la Direzione generale del tesoro è autorizzata a coprire quindici posti di funzionario della ottava qualifica funzionale e cinque posti di dirigente, in corrispondenza di un pari numero di vacanze risultanti nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo la stessa Direzione generale potrà immettere in organico personale di altre amministrazioni pubbliche purchè in possesso dei requisiti richiesti. Qualora non sia possibile reperire in tutto o in parte personale idoneo anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalle norme vigenti, la Direzione generale del tesoro, trascorsi almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata ad effettuare propri concorsi pubblici per titoli ed esami.

4. Nel periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quanto previsto al comma 3, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a indire propri concorsi pubblici per titoli ed esami per ricoprire un terzo dei

posti dell'Amministrazione centrale del tesoro che, ai sensi delle norme vigenti e nei limiti in esse previsti, siano messi a concorso.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.

2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.

3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

4. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria. I versamenti di cui al presente articolo affluiscono al bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:

a) i proventi lordi;

b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;

c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto;

d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione.

Articolo 14.

(Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4, qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Articolo 15.

(Indennità da corrispondere ai membri del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)

1. Ai componenti del Comitato di consulenza globale e di garanzia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1993, che non siano impiegati civili dello Stato, è corrisposta, con decorrenza dalla data di rispettiva nomina e fino ad esaurimento dell'incarico, una indennità annuale, comprensiva del rimborso delle spese sostenute, nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 4460 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

VENTUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENTUCCI. Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo di Forza Italia annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame. Ovviamente rilevo le perplessità che sono state espresse, ma mi auguro che il Governo possa porvi rimedio successivamente *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Lega Nord, Alleanza nazionale-MSI e del Centro cristiano democratico. Congratulazioni).*

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, non ritenevo necessario intervenire in fase di dichiarazione di voto, essendo chiaro dall'andamento dei lavori che il Gruppo della sinistra democratica voterà contro il provvedimento in esame. Poichè il Presidente del Consiglio ha citato anche le privatizzazioni tra gli argomenti ai quali la stampa non riserverebbe che tre colonne in cronaca, pensiamo però di fare quanto è nelle nostre modeste possibilità per contribuire ad attirare l'attenzione degli organi di informazione su un argomento così importante, e cercherò di farlo in modo quanto mai sintetico, in relazione anche all'ora tarda.

Le ragioni per cui riteniamo, con approfondita convinzione, che il provvedimento sia da respingere le ho già esposte in sede di discussione generale e non le richiamo neppure per titoli. Vorrei chiarire che la nostra posizione contraria è relativa agli aspetti tecnici del provvedimento che sono, a nostro avviso, in contraddizione con lo stesso titolo del disegno di legge che riguarda le privatizzazioni.

Ho cercato di correggere gli aspetti più gravi della normativa proponendo degli emendamenti; poichè essi sono stati respinti, non ci resta che respingere il provvedimento. Si dice che esistono motivi di urgenza, ma questo non è vero, per almeno tre motivi.

Innanzi tutto il provvedimento subordina comunque la sua applicazione alla costituzione di regolatori sulla cui creazione l'*iter* parlamentare è appena iniziato. In secondo luogo esiste un ordine del giorno della maggioranza che richiede un nuovo provvedimento legislativo, giudicando l'attuale incompleto e forse inefficace: l'assenza del ministro Dini dall'Aula non fa che confermarlo. Infine lo stesso ministro Dini ha dichiarato che i tempi previsti per le privatizzazioni dovranno slittare. Non riteniamo che l'ordine del giorno presentato dal Gruppo Rifondazione comunista-Progressisti vada in questa direzione.

La legge, come è noto, rischia di generare un ampio contenzioso istituzionale e giudiziario: istituzionale, per le prescrizioni e le indicazioni dell'Autorità *antitrust*, di cui non si è voluto tenere alcun conto e per le regole comunitarie che danno indicazioni cogenti sulla libertà di iniziativa nel settore dei servizi di pubblica utilità, e forse, come ha rilevato il senatore Visentini, anche per norme del codice civile; giudiziario, perchè non definire i limiti dei diritti di proprietà

darà luogo ad un infinito contenzioso con i gruppi di interesse che avranno acquistato diritti che dovranno essere successivamente limitati.

Desidero sottolineare che, nell'esprimere il voto positivo del Gruppo Progressisti-Federativo, il suo rappresentante ha detto che, se si blocca questo decreto, si blocca tutto. Credo che il Governo dovrebbe quasi rifiutare un voto che simboleggia in realtà un voto di sfiducia nella sua capacità di realizzare veramente la lotta ai monopoli, di liberalizzare realmente il mercato e i servizi di pubblica utilità.

Ritengo che questa sia una legge tecnicamente non buona e che non possa venire del bene da una legge congegnata male. Non possiamo fare male su questo terreno, perchè la materia è troppo importante: da essa dipende il nostro futuro di nazione industriale. Per questo dichiaro il voto contrario del Gruppo Sinistra democratica. *(Applausi dai Gruppi della Sinistra democratica, Progressisti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti).*

DI MAIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DI MAIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, annuncio il voto contrario del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete alla conversione in legge del decreto-legge sulle privatizzazioni. In una situazione di mancanza di una politica organica sulle privatizzazioni che rischia di causare danni allo Stato, si rischia di alienare delle attività industriali che hanno una loro validità, che non sono in passivo e che comportano un introito ed un reddito per lo Stato.

Esiste quindi il rischio vero e proprio di svendita, con vantaggi indebiti per il capitale privato. Non è sufficientemente tutelato inoltre l'interesse pubblico, specialmente per quanto riguarda l'alienazione di aziende che costituiscono servizi essenziali per la pubblica utilità. Inoltre, la legge non promuove e non tutela la cultura dell'azionariato diffuso contro la tendenza alla speculazione.

Per tutte queste ragioni, voteremo contro.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, credo che le motivazioni della contrarietà del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti siano state ampiamente spiegate in sede di discussione generale come in sede di discussione degli emendamenti. Confermo tutte le ragioni della nostra opposizione.

Con questo decreto-legge che sta per essere convertito si va verso una privatizzazione che sarà dominata dai grandi gruppi finanziari ed economici: vediamo in effetti una dismissione a tutto vantaggio di questi gruppi.

Abbiamo cercato un confronto che purtroppo non c'è stato, nè con gli altri Gruppi parlamentari in Aula (so che in Commissione

vi è stata una discussione), nè con il Governo, che non ha portato alcun contributo alla discussione di questi giorni.

La nostra ferma opposizione, il nostro impegno profuso anche in questa Aula hanno alla fine consentito di votare un ordine del giorno che in effetti riconosce le ragioni della nostra opposizione perchè, a differenza del primo ordine del giorno che era stato votato in quest'Aula, afferma che è auspicabile una revisione complessiva del decreto-legge in fase di conversione. Quindi vi è il riconoscimento di questa esigenza e un impegno in capo al Governo a stralciare da questo provvedimento la questione della Stet, un problema centrale che abbiamo posto in discussione generale e con emendamenti.

Il testo che il Senato sta per approvare resta immutato e questo fa sì che la nostra opposizione rimanga totale, anche se abbiamo ottenuto un risultato di un certo significato, sempre che abbiano un significato gli impegni politici e le deliberazioni del Senato, anche in forma di ordini del giorno. Il risultato è quello di avere impegnato il Governo ad una soluzione del tutto diversa, una soluzione non in direzione della privatizzazione della Stet, che implica una revisione complessiva di questo provvedimento legislativo.

Dal momento però che il testo rimane quello che è, le ragioni della nostra opposizione restano intatte e le confermiamo pienamente. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in oggetto. *(Applausi dai Gruppi Alleanza nazionale-MSI e Forza Italia).*

FARDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARDIN. Signor Presidente, oltre a dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista, chiedo di poter allegare la dichiarazione di voto al Resoconto stenografico. *(Applausi dai Gruppi Progressista-PSI e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Senz'altro, le concedo la facoltà di allegare la dichiarazione di voto al Resoconto stenografico.

CHERCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Signor Presidente, sarò parco anch'io; confermo il voto favorevole del Gruppo Progressista-Federativo analogamente a quanto espresso nell'altro ramo del Parlamento.

Con il suo consenso vorrei allegare la mia dichiarazione analitica al Resoconto stenografico.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Cherchi.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, sarò molto breve nella mia dichiarazione e pertanto non le chiedo di poterla allegare al Resoconto.

È evidente che la materia presenta notevole complessità; l'urgenza di avviare un processo di privatizzazione, d'altra parte, è inderogabile. Tuttavia il decreto non è privo di «impuntature» che lasciano un po' perplessi; dobbiamo considerare questo decreto come una sperimentazione, riservandoci di normare più compiutamente quegli aspetti applicativi e quelle aree di applicazione che mostreranno delle ambiguità interpretative o situazioni che di fatto portino ad un impatto diverso dallo scopo primario del provvedimento, che è la filosofia delle privatizzazioni.

Se il Governo, come sembra, si impegna a rivedere la norma, sarà possibile correggere le contraddizioni nel dettato di questo decreto, che certamente auspichiamo sia migliorato. Stiamo navigando in acque in parte sconosciute e accettiamo quindi anche la sperimentazione, affidandoci al concetto galileiano, anche se sappiamo che lo scienziato partiva forse da ipotesi un po' più salde.

Infine vorrei dire che sul decreto per Chioggia sembra sia stato raggiunto un accordo sostanziale e quindi mi rivolgo anche ai colleghi dell'opposizione per chiedere se sia possibile discuterlo in questa seduta; noi saremmo disponibili in tal senso, naturalmente se c'è la disponibilità di tutti i Capigruppo presenti in questo Senato. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord, Forza Italia e del senatore Debenedetti).*

PRESIDENTE. Possiamo riunire la Conferenza dei Capigruppo immediatamente dopo la votazione di questo disegno di legge per decidere in merito.

TABLADINI. Va bene, Presidente.

LA RUSSA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA. Signor Presidente, molte delle osservazioni emerse in questo dibattito sono naturalmente legittime; però devo dire che il testo del decreto, se viene letto con una certa serenità, fornisce già una risposta a queste osservazioni, soprattutto quando prevede che l'acquirente debba possedere una idonea capacità imprenditoriale. Infatti, se è vero che le società private sono sempre parte integrante della nostra economia nazionale – e dobbiamo quindi rispettarle, ma

nello stesso tempo controllarle e vigilare su di esse – è anche vero che il decreto si preoccupa di questo aspetto.

Anche per tali ragioni mi sento tranquillo annunciando il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico e del senatore Zaccagna).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

(Applausi dai Gruppi Alleanza nazionale-MSI, del Centro cristiano democratico, Forza Italia e Lega Nord).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(442) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993», su cui il senatore Serri ha chiesto l'autorizzazione a riferire oralmente.

Poichè non si fanno osservazioni, tale autorizzazione si intende accordata. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Serri.

* SERRI, *relatore*. Signor Presidente, penso di poter svolgere molto brevemente la relazione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE, in modo tale da consentire una rapida approvazione del provvedimento.

Tale Convenzione è stata firmata a Stoccolma nel 1992 ed è accompagnata dal protocollo finanziario adottato a Praga nel 1993.

La Convenzione in esame istituisce una Corte che opera per la conciliazione e l'arbitrato a livello europeo. Gli strumenti – commissioni di conciliazione e tribunali di arbitrato – vengono costituiti volta per volta dalla Corte stessa. La Convenzione precisa in modo efficace le forme di composizione di tali strumenti, le procedure e i poteri; precisa altresì la relazione e la non sovrapposizione con altri strumenti, quale ad esempio la Corte di giustizia dell'Aja.

Ritengo che tale Convenzione sia importante ed è mia convinzione profonda che la CSCE vada rafforzata nel suo ruolo europeo per risolvere le tensioni e i contrasti. Inoltre, se il disegno di legge di ratifica verrà approvato dal Parlamento, è importante e urgente che il Governo designi rapidamente i membri italiani negli organismi della Corte. Vorrei sottolineare ai senatori – badate, è molto importante – che tali mem-

bri dureranno in carica sei anni e non sono revocabili nemmeno dal Governo che li ha designati; si sottolineano così l'indipendenza e il ruolo delle persone chiamate a tale compito.

Infine va richiamata l'attenzione – ma ciò non dipende dal disegno di legge di ratifica – sulla forte ristrettezza di bilancio, in quanto per il funzionamento della Corte è previsto un bilancio di spesa di 250.000 franchi svizzeri; tale somma si rivelerà sicuramente ampiamente insufficiente, qualora la Corte cominci effettivamente a lavorare.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue* SERRI, *relatore*). Su queste basi la Commissione esteri si è espressa all'unanimità in modo favorevole. Raccomando quindi all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione di questa Convenzione. *(Applausi del senatore Alò).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa al relatore ed esprime parere favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

SERENA, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli articoli 13 e 33 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GARATTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARATTI. Signor presidente, il Gruppo Forza Italia dichiara il voto favorevole alla ratifica della convenzione relativa all'istituzione del commissariato e all'arbitrato. Nella Commissione affari costituzionali mi ero già occupato della questione e ritengo che la convenzione in esame sia notevolmente importante per i rapporti tra gli Stati membri. Dichiaro

pertanto il voto favorevole al disegno di legge di ratifica della predetta convenzione. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(549) *Ratifica ed esecuzione del trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992», per la quale il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Poichè non vi sono osservazioni, tale autorizzazione si intende accordata.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Andreotti.

ANDREOTTI, *relatore.* Signor Presidente, penso che possiamo procedere con grande rapidità, anche perchè nella passata legislatura questa ratifica era già stata approvata all'unanimità dal Senato ed anche alla Camera articolo per articolo; poi la mancanza del numero legale nella relativa seduta sul finire della legislatura ha impedito il perfezionamento dell'*iter.*

Si tratta di questo: sulla scia di una proposta del presidente Eisenhower nel 1955 – che sembrò allora quasi utopistica – l'idea di una libertà di sorvoli di ricognizione aerea e di reciproci controlli fu ripresa nel 1989 dal presidente Bush nel quadro della grande politica della distensione mondiale ormai fortemente avviata con prospettive rilevanti di riduzione degli armamenti.

Dopo un negoziato complesso e meticoloso si è arrivati il 24 marzo 1992 alla firma del «Trattato sui cieli aperti», sottoscritto dai sedici Stati membri dell'Alleanza Atlantica, da cinque dell'ex Patto di Varsavia: Bulgaria, Cecoslovacchia (recepito ora sia dalla repubblica Ceca che dalla Slovacchia) Ungheria, Polonia e Romania e da tre Repubbliche ex URSS: Russia, Ucraina e Bielorussia. Hanno successivamente aderito la Georgia e la Kirgizia, mentre è esplicitamente ipotizzata nel testo l'adesione delle altre repubbliche ex URSS ed è prevista la possibilità di sottoscrizione da parte di tutti gli altri Paesi aderenti alla Cooperazione e sicurezza europea (CSCE). Non a caso il Trattato è stato firmato a Helsinki.

Obiettivo fondamentale del Trattato è la libertà dei sorvoli, che permette a ciascun Stato – con apposite procedure – di accedere liberamente allo spazio aereo altrui e di verificare in piena trasparenza e fiducia la corretta applicazione degli impegni presi, garantendo informazioni che negli anni della Guerra fredda erano appannaggio dei servizi e delle potenze capaci di impiegare strumenti inaccessibili ad altri, come i sistemi satellitari e gli aerei da sorvolo ad altissima quota che finivano – come tutti ricordiamo – per comportare situazioni di grave tensione,

come nel caso dell'abbattimento dell'U-2 statunitense nel maggio del 1960. L'aspetto innovativo dell'accordo consiste dunque nel fatto di porre gli Stati partecipanti su un piano di maggiore parità in un settore fondamentale quale è quello del rilevamento fotografico, rafforzando così la certezza delle informazioni e la fiducia reciproca.

La normativa che regola la condotta dei voli è molto complessa e si articola sostanzialmente su quote di voli attivi e quote di voli passivi attribuite a ciascuno Stato per un determinato arco di tempo. È permesso l'impiego di quattro categorie di sensori di diversa efficacia: le convenzionali apparecchiature di rilevamento fotografico aereo, la videocamera, i dispositivi più avanzati di rilevamento fotografico aereo ed il radar ad apertura sintetica (SAR), che consente il rilevamento dei dati sul terreno anche in presenza di cattive condizioni atmosferiche. Trattasi di settori tecnologicamente evoluti, nell'ambito dei quali si sta sviluppando anche una promettente collaborazione a livello di paesi europei membri dell'UEO.

La ratifica italiana è particolarmente urgente in quanto il Trattato entra in vigore soltanto dopo il deposito degli strumenti di ratifica di venti tra i ventisette sottoscrittori, ma compresi obbligatoriamente quelli aventi una posizione particolare come il nostro paese. Di questi ultimi – a differenza di quanto risulta nella relazione ministeriale – mancherebbero soltanto la Federazione russa, l'Italia e l'Ucraina; degli altri paesi, ne mancherebbero soltanto cinque.

Pertanto, prego l'Asssemblea di voler senza indugi approvare il disegno di legge per la ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

BEDONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

SERENA, *segretario.* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII del Trattato medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.130 milioni per l'anno 1994, in lire 2.441 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.436 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PORCARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCARI. Signor Presidente, signori senatori, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale-MSI, vorrei attirare in particolare l'attenzione del Governo sull'opportunità che l'Italia, insieme agli altri paesi firmatari che hanno già ratificato, si adoperi al massimo in favore della ratifica dei paesi che tuttora non l'hanno fatto, con particolare riguardo alla Federazione russa che vogliamo vedere pienamente

inserita nella comunità delle nazioni europee. *(Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI e dei senatori Alberti Casellati e Zaccagna).*

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti voterà a favore con un auspicio. Si tratta di un trattato nato all'epoca dei due blocchi. Lo stesso relatore, presidente Andreotti, ha sottolineato il fatto che l'accordo è attualmente aperto all'adesione di tutti i membri della CSCE. Io auspico, dando il voto favorevole, che questo in esame diventi uno degli accordi di patrimonio dello sviluppo ulteriore del ruolo della CSCE in Europa.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

MIGONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGONE. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e colgo l'occasione per associarmi a quanto è stato detto dal relatore e dai colleghi Porcari e Serri.

FALQUI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Annuncio il voto favorevole a questo importante provvedimento e mi associo all'auspicio che è stato fatto dai colleghi Serri e Migone.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SERENA, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 1° agosto 1994

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 1° agosto, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe (445).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale (525).

3. Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario (528).

4. Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 (526).

5. Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (495).

La seduta è tolta (*ore 14*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 36

Dichiarazione di voto finale del senatore Fardin sul disegno di legge n. 568

La posizione del Gruppo del PSI in ordine al decreto e più in generale sul tema delle privatizzazioni è certamente favorevole innanzitutto come scelta strategica in materia economica.

In altre parole noi siamo decisamente favorevoli alle privatizzazioni non tanto perchè riteniamo che sul mito del liberismo si debba procedere alla vendita di tutto quello che è pubblico e nemmeno siamo favorevoli alle privatizzazioni per un fatto puramente finanziario in quanto la vendita di ingenti partecipazioni pubbliche va a coprire i buchi che si sono creati nel bilancio dello Stato.

Siamo favorevoli alle privatizzazioni principalmente perchè riteniamo che lo Stato si debba ritirare da tutte quelle attività produttive o di servizi che non hanno una diretta connessione con la tutela di interessi collettivi.

Riteniamo cioè che il mercato deve essere liberato dalla presenza pubblica affinchè la libera concorrenza, in settori non strategici per gli interessi pubblici, sia la regola principale che governa la presenza in tali settori.

È certo che anche in settori apparentemente non strategici ma di grande rilevanza economica, il mercato non può essere senza regole e da qui nasce l'esigenza che si affronti anche nel nostro Paese una seria legislazione *antitrust*.

Esigenze maggiori di garanzia sono poi necessarie in quei settori quali quello energetico e quello delle telecomunicazioni, dove più che l'esigenza di tutela della libera concorrenza e l'esigenza di norme *antitrust*, è necessario avere delle norme che tutelino la collettività soprattutto in materia tariffaria e in materia di distribuzione di servizi anche in quegli ambiti territoriali che potrebbero essere ritenuti non convenienti.

Entrando nel merito del decreto in fase di conversione, va evidenziato il fatto che siamo in presenza di un provvedimento che, attraverso le varie reiterazioni, è in discussione al Parlamento da quasi un anno, e che la sua mancata approvazione nei termini rischia di rinviare per altri quattro mesi la sua approvazione definitiva.

L'ampio consenso delle forze politiche sulla necessità di procedere al ritiro dell'operatore pubblico dalla proprietà e dalla gestione delle aziende produttrici di beni e servizi destinati al mercato costituisce il segnale del fatto che siamo ad una svolta epocale del nostro sistema politico-economico.

Una svolta che, purtroppo, vuoi per la critica situazione socio-economica che attraversa il Paese, vuoi per le vicende legate al brusco e traumatico rinnovamento della classe politico-parlamentare e governa-

tiva, ha reso e rende più lungo e laborioso il procedimento legislativo di modificazione dei vecchi assetti.

Non dobbiamo infatti dimenticare che il Parlamento in carica in questa legislatura sta finalmente traghettando in porto un provvedimento che scaturisce da idee e propositi maturati già negli inizi della precedente legislatura.

Chi ha seguito le fasi di questa complessa vicenda, nel suo dipanarsi complessivo, ben ricorda le complicazioni e le divergenze politiche che si sono manifestate nei momenti dei passaggi cruciali, tra i quali basti citare quello che ha portato alla scelta delle *public companies* come criterio di base per la cessione dell'azionariato pubblico.

Il passaggio dal sistema delle partecipazioni statali – che ha caratterizzato, o comunque fortemente condizionato, le scelte di politica industriale degli anni successivi al '50 – a quello della uscita dell'operatore pubblico dal sistema della produzione delle aziende risponde e serve anche ad un'altra importante esigenza tutta propria del nostro Paese: quella di trasformazione profonda dei nostri mercati finanziari, ancora così immaturi ed asfittici rispetto a quelli presenti negli altri paesi industrializzati dell'occidente.

Se consideriamo che l'investimento del risparmio in titoli da parte delle famiglie è divenuto un fenomeno a carattere abbastanza diffuso solo negli ultimissimi anni e che, comunque, anche se l'investimento mobiliare che ne è seguito ha assunto una certa rilevanza quantitativa ed ha assunto caratteristiche di massa, va però precisato che esso ha riguardato un solo particolarissimo e peculiare segmento del mercato mobiliare interno, quello dei titoli di Stato.

Ciò significa che, malgrado il recente avvicinamento degli operatori non istituzionali agli investimenti in titoli, siamo ancora molto lontani dagli obiettivi di partecipazione al capitale di rischio da parte della massa dei piccoli risparmiatori che sarebbe auspicabile raggiungere e che in prospettiva ci si augura possa verificarsi.

L'immissione sul mercato dei titoli delle dismesse proprietà azionarie detenute dallo Stato è un'occasione molto importante per avvicinare i piccoli risparmiatori all'investimento azionario, per costituire una base azionaria veramente diffusa nel Paese, per raccogliere capitali di rischio senza l'intermediazione delle aziende di credito, per favorire un controllo di gestione che passi attraverso i meccanismi delle quotazioni del mercato azionario, che incentivi il *management* a conseguire risultati capaci di tenere alta la quotazione dei titoli delle rispettive aziende.

Come è facile capire sono tutte condizioni e obiettivi che possono trovare nei futuri passaggi di proprietà un'occasione e un veicolo privilegiato di attuazione.

Ma al di là di queste pur valide considerazioni vi è l'altro grande problema che queste dismissioni debbono aiutare a risolvere: il reperimento di mezzi di finanziamento freschi per ridimensionare l'enorme indebitamento statale che ci portiamo dietro da decenni e che ci pesa enormemente, ogni anno, in termini di interessi passivi. Così come deve servire, o almeno ci si auspica serva, a ridimensionare il peso dei cosiddetti boiardi di Stato, di quelle presenze di pseudo-imprenditori o pseudo-*managers* che, nel passato, più che rispondere a caratteristiche di provata professionalità e capacità, hanno soddisfatto le attese di ac-

condiscenza e di flessibilità di fronte alle istanze politiche che poco sono servite per il bene delle aziende amministrate e che molti danni hanno arrecato anche agli equilibri del mercato poichè hanno infranto regole di rischio e di concorrenza che servono a dare un ordine imparziale ai rapporti tra gli operatori.

Certamente sappiamo che l'uscita dal vecchio sistema, anche se annunciata e fortemente voluta, non sarà facile. Già sono stati molto lunghi i tempi di percorrenza dei provvedimenti legislativi necessari, non ultimo l'attuale, reiterato numerose volte.

Ma ciò non è sufficiente. Per passare dal vecchio al nuovo occorrerà comunque una serie di misure che consentano, da un lato, di accompagnare senza traumi il cambiamento e dall'altro lato una forte e qualificata azione di controllo da parte dei poteri pubblici.

Sono state richiamate in Parlamento e nelle Commissioni esigenze di ridimensionamento dei poteri che il provvedimento in discussione pone in capo al Tesoro.

In effetti il Tesoro risulta essere il soggetto collocato al centro del sistema di trasformazione e probabilmente assume molte responsabilità e poteri che, al momento, non sembra facile dislocare altrove.

Questa concentrazione non ritengo sia in contrasto con le esigenze di disimpegno dello Stato da questo comparto di funzioni attive, nè sembra preferibile distribuire a più soggetti le funzioni ed i compiti che sono stati attribuiti al Tesoro. La dispersione in una molteplicità di soggetti se, da un lato, potrebbe soddisfare il principio della non eccessiva concentrazione dei poteri, nuocerebbe senz'altro, per altro verso a ragioni di efficienza, tempestività e coerenza di azione che, al contrario, la gestione del patrimonio mobiliare pubblico impone.

Quelli che piuttosto potrebbero apparire utili sono un controllo e una verifica politica sull'operato del Tesoro che il Parlamento sarebbe certamente in grado di assicurare al massimo livello se, come è auspicabile, fosse incaricato di provvedervi con periodicità e sistematicità un Comitato parlamentare; lungi dall'interferire o appesantire l'azione amministrativa, che specie in questo campo ha bisogno di dispiegarsi con la massima tempestività e snellezza, il Comitato potrebbe svolgere una preziosa opera di indirizzo, verifica e giudizio, attraverso l'apporto di tutte le forze politiche, e ciò darebbe indubbie garanzie di trasparenza, efficienza e buon governo delle operazioni condotte e da condurre.

Un cenno, infine, occorre fare sulle questioni sollevate dall'ordine del giorno che impegna il Governo a relazionare semestralmente al Parlamento sul processo di privatizzazione, per tenere sotto costante osservazione gli obiettivi connessi con la diffusione dell'azionariato tra il pubblico, l'accrescimento della competitività delle imprese privatizzate e dei livelli di coerenza dei mercati, posta la necessità di tutelare gli interessi delle minoranze e dell'azionariato diffuso.

Con lo stesso ordine del giorno viene altresì richiesto un provvedimento legislativo urgente per dare un assetto appropriato ad alcune norme inerenti gli enti locali, posto che non sempre (come è il caso del sesto comma dell'articolo 1 del decreto legge 322 del 1994) si attagliano alle realtà locali.

Occorre che queste iniziative giungano in porto con tempestività e coerenza. Non dobbiamo infatti dimenticare che il problema e gli obiet-

tivi delle dismissioni non si debbono fermare al livello centrale ma debbono coinvolgere tutto l'apparato pubblico, comprese le autonomie locali che sono parte essenziale ed importante dello Stato e naturalmente gli introiti delle dismissioni a livello locale devono essere destinati al reinvestimento in beni e servizi degli enti locali e non semplicemente al richiamo del *deficit*. A questo proposito prendiamo atto dell'impegno del Governo e per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo PSI-Progressista.

Dichiarazione di voto finale del senatore Cherchi sul disegno di legge n. 568

Il decreto-legge in discussione è stato presentato dal Governo Ciampi e ripetutamente reiterato: durante l'*iter* parlamentare prevalentemente svoltosi alla Camera dei deputati sono state introdotte modificazioni positive. Pare a noi che il risultato complessivo, pur con le critiche avanzate dal nostro Gruppo, meriti un voto positivo poichè si dispone in fine di un quadro giuridico sufficientemente definito e preciso dentro cui collocare il processo delle dismissioni che peraltro è in corso. A suo tempo il programma di privatizzazione fu varato dal Governo Amato senza una legge di princìpi e senza stabilire un contesto di regole precise, contrariamente a quanto accaduto in altri paesi. La definizione di un quadro giuridico certo risponde ad una esigenza di ordine generale ed è un punto particolarmente rilevante in un paese come l'Italia connotato spesso da una commistione ambigua fra interessi pubblici e interessi privati.

Nel provvedimento in esame vengono stabilite procedure di vendita delle partecipazioni pubbliche. Si regolano le dismissioni bancarie e degli enti conferenti. Vengono stabilite le condizioni particolari a tutela dell'interesse generale per le aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità; viene rafforzato il quadro di tutela delle minoranze azionarie. Signor Presidente, il dibattito ha evidenziato la persistenza di lacune legislative significative. Il disegno di legge in discussione stabilisce un vincolo a proposito dell'autorità per i servizi di pubblica utilità ma non istituisce la stessa autorità. Occorre dunque un provvedimento specifico per questa finalità e destano preoccupazione le affermazioni del Ministro del tesoro circa il proposito del Governo di istituire autorità che si configurano in realtà più come organismi ministeriali che non come organismi dotati di marcata indipendenza dall'Esecutivo. La Camera dei deputati ha inoltre impegnato il Governo a concorrere con proprie iniziative legislative per stabilire norme che rendano possibile la sollecitazione e la raccolta delle procure di voto. Si tratta di materia rilevante ai fini della democrazia economica e della tutela del ruolo dei piccoli azionisti ai quali va data la possibilità di contare e anche di diventare soci di maggioranza. Come detto ampiamente dal senatore Cavazzuti nel corso della discussione generale, il provvedimento delinea un insieme di regole e di procedure, di opportunità e di possibilità. Il giudizio di merito dovrà dunque essere innanzi tutto riferito al come si darà attuazione alle opportunità e alle possibilità delineate. Per esempio, per quanto concerne la controversa questione dei poteri speciali, è indubbio

che sussiste la possibilità che il Ministro del tesoro faccia un uso eccessivo di questi poteri. È peraltro indubbio a nostro avviso che in linea di principio in determinati casi siano necessarie riserve speciali laddove vengano in campo interessi strategici del paese. Il Gruppo Progressisti-Federativo si è pronunciato alla Camera dei deputati per la introduzione dei poteri speciali.

Signor Presidente, nel discutere questo disegno di legge era inevitabile che ritornasse in campo l'intero dibattito sulle privatizzazioni, a partire dalla domanda prima, se farle oppure no. A tempo debito abbiamo affermato con chiarezza la necessità di una profonda riforma del rapporto fra pubblico e privato e fra Stato e mercato. Il sistema delle partecipazioni industriali e finanziarie pubbliche come venuto configurandosi nel corso del tempo non rispondeva più alle esigenze dei tempi attuali per un insieme di ragioni che comprendono i nuovi vincoli comunitari, i guasti prodotti non da un generico sistema consociativo ma dalla lottizzazione perversa dei partiti di Governo che conosce oggi nuovi fasti. Esisteva ed esiste tuttora nel nostro paese un intreccio incestuoso fra pubblico e privato che vede spesso l'interesse pubblico soccombente. Più in generale è venuta meno la protezione delle frontiere, l'insieme del sistema della grande impresa pubblica e privata annaspa nella competizione globale. Una profonda riorganizzazione dunque si impone. D'altro canto obiettivi fortemente caratterizzati sul piano sociale per essere conseguiti non richiedono necessariamente la proprietà pubblica delle strutture e delle società. Più in generale la socialità non può prescindere dalla grande questione dell'efficienza. In questo contesto riteniamo che lo Stato debba assolvere una funzione di regolatore più che di gestore diretto di aziende e servizi. Questo abbiamo detto con chiarezza nel nostro programma elettorale e a questo indirizzo ci atteniamo anche dalla opposizione.

La questione vera è se l'arretramento dello Stato proprietario alimenti oppure no un disegno effettivamente finalizzato alla crescita economica e sociale del paese. Un bilancio in corso d'opera indica che l'aspetto positivamente più interessante delle dismissioni risiede nella canalizzazione di quote del risparmio privato verso l'impiego produttivo. Per una forza come la nostra, che ha largamente criticato il peso delle rendite finanziarie nella nostra economia, questo è un fatto certamente positivo.

Altri aspetti del processo in corso sono invece francamente inquietanti. La cessione del controllo di Credit e Comit da parte dell'IRI non ha centrato l'obiettivo pure enunciato di allargare la platea dei soggetti che si confrontano sul mercato ma ha semplicemente rafforzato la concentrazione di poteri e di interessi che ruota intorno a Mediobanca.

Le cessioni nel campo alimentare, del vetro e della meccanica (Nuovo Pignone) hanno dato luogo ad una accelerazione della internazionalizzazione passiva della nostra struttura produttiva. Non coltiviamo nessun obiettivo autarchico: è però preoccupante che l'internazionalizzazione avvenga a senso unico. In casi particolarmente rilevanti (chimica, impiantistica, metallurgia, siderurgia, meccanica) si cumulano crisi aziendali e crisi settoriali e l'assenza di apprezzabili interventi sta provocando fenomeni estesi di deindustrializzazione in interi comparti e aree territoriali del paese. Sono questi problemi rilevantissimi su cui il

Governo Berlusconi tace. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria c'è un riferimento alle privatizzazioni in chiave che possiamo definire ideologica. Non si affronta la complessità dei problemi imposti dalla necessità di riorganizzare il nostro apparato produttivo. È dunque fondato il rischio che la risultante del processo in corso sia un sistema produttivo ridimensionato e addirittura con una contrazione del numero di soggetti presenti sul mercato. Il quadro di regole che oggi noi approviamo delinea procedure e opportunità: come ho già detto su questo quadro di regole esprimiamo consenso. Altra cosa è però il disegno che deve sovraintendere al processo delle dismissioni. Su questa questione essenziale c'era e rimane una radicale differenza fra la nostra impostazione e quella del Governo.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.568, di conversione in legge del decreto legge n.332. Emendamento 3.3 (Rossi)	183	182	1	19	162	92	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.568, di conversione in legge del decreto legge n.332. Emendamento 4.1 (Rossi)	165	164	2	17	145	83	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
ABRAMONTE ANNA MARIA	M	M
AGNELLI GIOVANNI	M	M
ALBERICI AURELIANA	M	M
ALBERTI CASELLATI MARIA E		C
ALO' PIETRO	F	
ANDREOLI REMO	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	
ARMANI COSTANTINO	C	C
BACCARINI ROMANO	C	C
BAIOLETTI ANTONELLA		C
BALDELLI ORIETTA	C	C
BARBIERI SILVIA	C	
BARRA FRANCESCO		A
BASTIANETTO RENATO	C	C
BECCARIA GIAMPIERO		C
BECCHELLI UMBERTO	M	M
BEDONI MARISA	C	C
BELLONI ANTONIO	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	F	F
BERSELLI FILIPPO	M	M
BETTONI BRANDANI MONICA		A
BEVILACQUA FRANCESCO PAOL		C
BINAGHI GIOVANNI	C	
BISCARDI LUIGI	C	
BONANSEA CLAUDIO	C	C
BONAVITA MASSIMO	C	
BORGIA NICOLA SALVATORE	C	C
BOROLI SILVANO	C	C
BOSCO RINALDO	C	C
BOSO ERMINIO ENZO		C
BRAMBILLA GIORGIO	C	C
BRICCARELLO GIOVANNA	C	C

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
BRIENZA GIUSEPPE NATALE M	C	C
BRIGANDI' MATTEO	C	C
BRUGNETTINI MASSIMO	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO	C	C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	
BUCCIERO ETTORE	C	C
BUSNELLI ERMINIO	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C
CAMPO GIOVANNI	M	M
CAMPUS GIAN VITTORIO		C
CANGELOSI PIETRO		F
CAPONE ALFONSO	C	C
CAPONI LEONARDO	F	
CAPUTO LIVIO	M	M
CARCARINO ANTONIO	F	
CARINI IVALDO	C	C
CARNOVALI GIANLUIGI	C	C
CARPENEDO DIEGO	C	
CARPI UMBERTO	F	F
CASADEI MONTI PIERPAOLO		C
CASILLO FRANCESCO		C
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CAVAZZUTI FILIPPO	C	C
CAVITELLI GIORGIO	C	C
CECCATO GIUSEPPE	C	C
CHERCHI SALVATORE	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C
COPERCINI PIER LUIGI	C	C
CORMEGNA GILBERTO	C	C
CORRAO LUDOVICO	C	C
CORSI GIANFRANCO	M	M
CORVINO MICHELE	F	C

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
COZZOLINO CARMINE	C	
CRESCENZIO MARIO		C
CUFFARO ANTONINO	F	F
CURTO EUPREPIO	C	C
CUSIMANO VITO AURELIO	C	
D'ALESSANDRO FRANCA	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C
DANIELE GALDI MARIA GRAZI		C
DANIELI PAOLO	C	
DEBENEDETTI FRANCO	C	C
DE CORATO RICCARDO	C	C
DEGAUDENZ ALDO	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	
DELL'UOMO BIAGIO ANTONIO		C
DE MARTINO GUIDO	C	C
DEMASI VINCENZO	C	
DE NOTARIS FRANCESCO	C	
DE PAOLI ELIDIO	A	F
DIANA LINO	C	
DI BENEDETTO DORIANO	C	C
DI MAIO BRUNO	F	F
DIONISI ANGELO	F	F
DI ORIO FERDINANDO	C	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C
DOLAZZA MASSIMO	C	
DUJANY CESARE AMATO	C	C
ELLERO RENATO	C	C
FABRIS GIOVANNI	C	C
FAGNI EDDA	F	F
FALOMI ANTONIO	C	
FALQUI ENRICO	F	F
FANTE FRANCO	C	C

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
FARDIN GIANNI	C	C
FERRARI FRANCESCO		C
FIEROTTI MICHELE	C	C
FISICHELLA DOMENICO	M	M
FLORINO MICHELE	C	
FONTANINI PIETRO	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	
FRIGERIO MAURILIO	C	C
FRONZUTI GIUSEPPE	C	C
GALLOTTI PIER GIORGIO	C	C
GANDINI GIORGIO	C	C
GARATTI LUCIANO	C	C
GAROFALO CARMINE	M	M
GEI GIOVANNI	C	C
GERMANA' BASILIO	C	C
GIBERTONI PAOLO	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	C	
GRIPPALDI GIUSEPPE ROBERT		C
GRUOSSO VITO	C	
GUALTIERI LIBERO	C	
GUARRA ANTONIO		C
GUERZONI LUCIANO	C	
IMPOSIMATO FERDINANDO	C	
LARIZZA ROCCO	C	
LA RUSSA VINCENZO		C
LASAGNA ROBERTO		C
LISI ANTONIO	C	C
LOMBARDI CERRI GIAN LUIGI	C	C
LORUSSO ANTONIO	C	C
MACERATINI GIULIO	C	C
MAFFINI ITALICO	C	C
MAGLIOCCHETTI BRUNO	C	C

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
MAGLIOZZI ERASMO		C
MAIORCA VINCENZO	C	C
MANARA ELIA	C	C
MANCONI LUIGI	M	M
MANCUSO CARMINE		C
MANFROI DONATO		C
MANTOVANI SILVIO	C	
MANZI LUCIANO	F	F
MARCHETTI FAUSTO	F	F
MARCHINI CORINTO	C	C
MARINELLI FERDINANDO	C	C
MASIERO MARIO	C	
MASULLO ALDO	C	
MATTEJA BRUNO	C	C
MEDURI RENATO	C	C
MENSORIO CARMINE		C
MERIGLIANO LUCIANO	C	C
MICELE SILVANO MARIO	C	
MININNI JANNUZZI GIUSEPPE	C	C
MOLINARI MAFALDA	C	C
MOLTISANTI MARISA	C	
MONGIELLO GIOVANNI	C	
MONTELEONE ANTONINO	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	
MULAS GIUSEPPE	C	
NAPOLI ROBERTO	C	C
NISTICO' GIUSEPPE	C	C
ORLANDO ANGELO ILARIO D.	F	F
PACE LODOVICO	C	C
PAGLIARINI GIANCARLO	M	M
PAINI GIANPAOLO	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	M	M

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
PASQUINO GIANFRANCO	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C
PELELLA ENRICO	C	
PELLITTERI GIOACCHINO	C	C
PEPE LUIGI	C	
PERIN VALENTINO	C	C
PERUZZOTTI LUIGI CARLO MA	C	C
PETRICCA GIANFRANCO	C	C
PETRUCCI PATRIZIO	C	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	
PIETRA ENRICA	F	C
PINTO MICHELE	P	
PODESTA' EMILIO		C
PONTONE FRANCESCO		C
PORCARI SAVERIO SALVATORE	C	C
POZZO CESARE	C	C
PRESTI DOMENICO	C	C
PREVITI CESARE	M	M
PREVOSTO ANTONIO	C	C
PUGLIESE GIUSEPPE	F	F
RADICE ROBERTO MARIA	M	M
RAGNO CRISAFULLI SALVATOR	C	C
RECCIA FILIPPO	C	C
RIANI PAOLO		C
ROBUSTI GIOVANNI	C	C
ROGNONI CARLO		C
ROMOLI ETTORE		C
RONCHI EDOARDO	M	M
ROSSI ANGELO ANTONIO	F	F
ROSSO MARIO	C	C

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
ROVEDA LUIGI	C	C
SALVATO ERSILIA	F	F
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	
SCAGLIONE MASSIMO	C	
SCAGLIOSO COSIMO	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO		C
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO		P
SCOPELLITI FRANCESCA ELEN	C	C
SCRIVANI OSVALDO		C
SECCHI CARLO	C	
SENESE SALVATORE	C	
SERENA ANTONIO		C
SERRA ENRICO	C	C
SERRI RINO		F
SICA VINCENZO	C	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M
SPISANI GIANFRANCO	C	C
STAJANO CORRADO LUIGI	C	C
STANISCIA ANGELO	C	C
STANZANI GHEDINI SERGIO A	C	C
STEFANI STEFANO	C	C
STEFANO IPPAZIO	C	
SURIAN ENRICO	C	C
TABLADINI FRANCESCO	C	C
TAPPARO GIANCARLO	C	C
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO	C	C
TERZI SILVESTRO	C	C
THALER HELGA	C	C
TORLONTANO GLAUCO	C	C

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
TRIPODI GIROLAMO	F	F
TURINI GIUSEPPE	M	M
VALIANI LEO	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C
VENTUCCI COSIMO	C	C
VEVANTE SCIOLETTI MARIA	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	
VILLONE MASSIMO	C	C
VISENTIN ROBERTO		C
WILDE MASSIMO	C	
XIUME' GIOMBATTISTA	C	C
ZACCAGNA GIOVANNI	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 26 luglio 1994 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 683. – «Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria» (686) *(Approvato dalla Camera dei deputati);*

C. 768. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali» (687) *(Approvato dalla Camera dei deputati);*

C. 831. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia» (688) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 813. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa» (692) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 26 luglio 1994 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Delega al Governo per la nuova disciplina del territorio e per la realizzazione dei procedimenti in materia di urbanistica e di assetto dei suoli» (689).

In data 26 luglio 1994 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TAMPONI e LADU. – «Abrogazione delle norme relative all'abigeato in Sardegna» (690);

ALBERICI, PAGANO e BUCCIARELLI. – «Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; attività didattiche integrative; decentramento e nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico» (691).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CUSIMANO, BATTAGLIA, GRIPPALDI, MAIORCA, MOLTISANTI, PRESTI, PORCARI, RAGNO, SCALONE e XIUMÈ. – «Disegno di legge costituzionale. – «Modifiche ed integrazioni allo Statuto della Regione siciliana» (693);

BEVILACQUA. – «Personale degli atenei di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 63» (694);

DI BELLA, BORRONI, BARBIERI, CORVINO e SCRIVANI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi)» (695);

DIANA, BACCARINI e ZANOLETTI. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166 istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi» (696).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria» (686) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia» (688) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991» (546), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª e della 13ª Commissione.

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali» (687) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

I senatori Rognoni, Caddeo, Bettoni Brandani, Laforgia, Londei, Staniscia, Prevosto, Micele, Stefàno, Bagnoli e Senese hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 497.

I senatori Campus e Ventucci hanno dichiarato di apporre la loro firma ai disegni di legge nn. 333, 550 e 551.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Sergio Scalia, di Roma, chiede che, in sede di conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modifiche alla legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, si disponga che i neonominati giudici di pace che, anche prima di assumerne le funzioni, partecipano ai corsi di formazione, di cui all'articolo 6 della predetta legge, siano considerati assenti giustificati dalle amministrazioni di provenienza (*Petizione* n. 68);

il signor Giacomo Piero Bortolazzo, di Crespano del Grappa (Treviso), chiede l'equiparazione tra settore pubblico e privato relativamente all'anzianità contributiva minima per maturare il diritto alla pensione (*Petizione n. 69*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 4.

Interrogazioni

GUALTIERI, DEBENEDETTI, CAVAZZUTI, SERRI, CUFFÀRO, PINTO, TAPPARO, BISCARDI, CORRAO, LADU, NISTICÒ, GALLOTTI, ALBERTI CASELLATI, STANZANI GHEDINI, DELL'UOMO, BRUTTI,

DANIELI, SIGNORELLI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* – Per conoscere quali interventi il Governo si accinga a compiere per impedire che abbia attuazione la delibera della regione Lombardia che autorizza il taglio di 500 alberi nel Parco di Monza al fine di rendere possibile lo svolgimento di una gara automobilistica.

L'intervento del Governo è urgentissimo perchè *in loco* si vorrà procedere al taglio degli alberi prima di ogni reazione dell'opinione pubblica, così da creare un danno irreparabile all'ambiente.

(3-00142)

CASTELLANI, DOPPIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che le ultime drammatiche notizie che giungono dal Ruanda impongono un impegno più deciso in senso umanitario non solo delle organizzazioni internazionali, ma anche del nostro paese, si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno un possibile intervento umanitario del nostro paese;

se non ritenga di attivare il concorso internazionale per rendere più concreta e solidale ogni azione di tipo umanitario in quella zona dell'Africa australe.

(3-00143)

TAMPONI, FERRARI Francesco, BORGIA, DEGAUDENZ. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che con la legge n. 468 del 1992 è stato riconosciuto ai produttori di latte vaccino il livello di consegne e vendite dirette tramite un'assegnazione di «quota A» (relativa alla produzione certificata 1988-89) ed una «quota B» (relativa all'incremento della produzione risultante tra la produzione 1988-89 e la produzione 1991-92);

che il regolamento di attuazione di detta legge (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569) ha stabilito che la «quota A» fosse di proprietà diretta dell'allevatore, mentre la «quota B» è stata assegnata in via transitoria fino al 31 marzo 1995 per rientrare nel tetto di produzione stabilito dall'Unione europea;

che detta «quota B» ha consentito a diverse aziende di poter sfruttare la produzione derivante dai miglioramenti fondiari, decretati da parte delle regioni interessate, escludendo inoltre altri produttori, in modo particolare quelli della regione Sardegna e più specificatamente quelli della provincia di Sassari, che, pur avendo in corso progetti per opere di miglioramento fondiario, in parte pure realizzati a seguito di regolare sopralluogo, non avevano ancora regolare decreto a causa della lentezza burocratica degli organismi preposti;

che a seguito dell'aumento delle quote latte determinato in sede CEE si paventerebbe un conglobamento delle «quote B» con le «quote A», escludendo, per quanto detto, diversi produttori della regione Sardegna dalla possibilità di accedervi e quindi di chiudere diverse aziende zootecniche che tra l'altro metterebbero in crisi anche le aziende agroindustriali sarde, in particolare la Coapla di Sassari, azienda *leader* del settore;

che la paventata crisi strutturale della Coapla rischierebbe di compromettere una realtà agroindustriale che attualmente occupa 65 dipendenti stabili e gravita su una bacino di utenza di oltre 350 unità la-

vorative, con un fatturato che nell'anno 1993 ha superato i 32 miliardi di lire, consolidando la struttura al tredicesimo posto della graduatoria delle aziende del sassarese, provincia con un alto tasso di disoccupazione,

si chiede di sapere, anche in base all'ordine del giorno 9/0588/001 del 21 luglio 1994, approvato dal Senato ed accettato dal Governo in occasione della conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, che reca disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-95, se il Ministro in indirizzo non condivida tali valutazioni e se non intenda dare la possibilità alle aziende zootecniche sarde, con opere di miglioramento fondiario in corso, di avere riconosciute le quote latte (con la deroga che stabilisca come data valida, ai fini dell'aumento delle quote fisse, la data del sopralluogo e non già quella di un decreto, adottato in ritardo per cause da imputare agli organi competenti e non alla volontà degli allevatori) e in particolare se non intenda distribuire la «quota B» dando priorità ai giovani e ai piani di sviluppo e miglioramento fondiario e se non ritenga che solo dopo le quote rimanenti, ove esistenti, siano distribuite con equità ad altri produttori.

(3-00144)

PASSIGLI, FALQUI, SALVATO. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* – Avuto notizia che il consiglio regionale della Lombardia ha dato parere positivo all'abbattimento di oltre 500 piante di alto fusto situate nel parco di Monza al fine di permettere gli interventi progettati sulla pista dell'autodromo di Monza;

considerato:

che il problema di una maggiore sicurezza del circuito avrebbe potuto essere risolto anche attraverso interventi che rallentassero la velocità nel punto del tracciato interessato;

che comunque le esigenze dell'autodromo di Monza non possono portare a interventi lesivi di un bene culturale tutelato,

gli interroganti chiedono con urgenza al Ministro in indirizzo di conoscere quali passi egli intenda compiere per scongiurare tale intervento lesivo di un bene che ricade sotto la tutela del suo Ministero.

(3-00145)

PETRUCCI, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI, CIONI, BENVENUTI, BAGNOLI, SENESE. – *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che come è noto l'amministratore unico della Menarini spa, Alberto Aleotti, ha annunciato, in forma eclatante attraverso gli organi di stampa, la volontà di trasferire in Germania i propri stabilimenti per la produzione di farmaci situati nel nostro paese e ciò per protestare contro i provvedimenti attuati o annunciati sia dal precedente che dall'attuale Governo in materia di costo dei farmaci;

che, al di là del merito delle posizioni assunte dalla casa farmaceutica per giustificare il trasferimento degli impianti, si sta delineando di fatto una situazione gravissima proprio perchè la Menarini è ad oggi la maggior industria farmaceutica italiana con un fatturato di oltre 11.000 miliardi;

che nella sola Toscana, se quanto preannunciato dovesse avverarsi, sono a rischio non solo i 700 dipendenti dichiarati dall'azienda ma altre migliaia rappresentate dall'indotto;

che tale atteggiamento può tra l'altro creare un precedente capace di orientare il comportamento delle altre industrie farmaceutiche italiane nei confronti della politica del farmaco,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali atti siano stati posti in essere o si intenda attuare con carattere di urgenza al fine di evitare l'annunciato trasferimento degli impianti della Menarini;

più in generale, come si intenda affrontare il tema della definizione dei prezzi dei farmaci rispettando criteri di trasparenza, equità, qualità e competitività aziendale in ottemperanza infine alle normative europee al riguardo.

(3-00146)

TRIPODI, SALVATO, PUGLIESE, MARCHETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, nonostante sia trascorso oltre un mese dall'elezione del presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, il neo eletto avvocato Pirilli, del Movimento sociale italiano-Alleanza nazionale, non ha provveduto alla costituzione della giunta a causa degli aspri contrasti sulla lottizzazione del potere dell'ente provinciale, esplosi all'interno del raggruppamento del cosiddetto «Polo delle libertà» e particolarmente tra presidente e Forza Italia;

che il citato presidente, non avendo ancora provveduto a nominare la giunta e, conseguentemente, non presentando la giunta stessa alla prima riunione del consiglio provinciale svoltasi il 20 luglio 1994, ha commesso una precisa violazione di legge in quanto non ha adempiuto all'obbligo espressamente categorico fissato dall'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita: «Il presidente della provincia nomina i componenti della giunta e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo»,

gli interroganti, di fronte alla enorme portata della violazione di legge, chiedono di conoscere quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga di adottare per ripristinare la legalità e per contestare al presidente le eventuali sanzioni previste dalla legge e dalla vigente giurisprudenza, tenuto conto che il comportamento dell'avvocato Pirilli ha bloccato l'attività dell'ente provinciale con riflessi negativi pesanti sia sulle popolazioni della provincia sia sui princìpi della legalità in un territorio di diffusa illegalità e di inquietante presenza delle organizzazioni mafiose.

(3-00147)

TRIPODI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gli stabilimenti delle aziende APSIA e TEPLA-MED di Reggio Calabria gestite dalla GEPI, che occupavano circa 220 operai e impiegati, prevalentemente donne, attualmente collocati in cassa integrazione a zero ore, sono stati ceduti in affitto, unitamente al macchinario, al

consorzio Sanitron per l'insignificante somma di 5 milioni di lire al mese;

che tale assurda cessione fa emergere la totale inaffidabilità della GEPI che in più occasioni si era impegnata con i lavoratori a rilanciare l'attività produttiva delle due aziende ed il rientro dei lavoratori cassintegrati, giustamente allarmati per la situazione determinatasi che conferma di fatto lo smantellamento delle due aziende e la perdita del posto di lavoro delle maestranze in una città con un tasso di disoccupazione del 35 per cento,

l'interrogante chiede di conoscere:

i nomi dei soci del consorzio Sanitron e quali attività imprenditoriali abbiano precedentemente svolto;

quale uso sarà fatto degli stabilimenti e dei macchinari ceduti in affitto;

quali eventuali programmi abbia deciso di adottare la GEPI per dare una seria prospettiva produttiva ed occupazionale alle citate aziende.

(3-00148)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GALLOTTI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la strada statale n. 155 Roma-Fiuggi, a causa di una strada ferrata che corre ad essa parallela ed inutilizzata da un decennio, presenta nel suo tracciato restringimenti tali da non garantire l'incolumità dei cittadini dei molteplici centri urbani che detta strada statale attraversa;

che la morte di una giovanissima ragazza, Valentina Bonifazi, travolta da un mezzo di trasporto pubblico mentre percorreva a piedi la strada per il ritorno a casa nei pressi della località Rotelle di Genazzano, rappresenta l'ultimo, ma non unico, evento luttuoso sulla strada suddetta,

si chiede di conoscere la futura destinazione dell'area interessata dall'ex ferrovia e quali siano le iniziative concrete che i Ministri in indirizzo intendano adottare per ridurre la pericolosità del tracciato almeno in corrispondenza dei centri urbani.

(4-01082)

MARCHINI. – *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 124 del 1993 in materia di fondi pensione ha istituito un'imposta del 15 per cento sui contributi versati ai fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 1994;

che le modalità di versamento dell'imposta sarebbero successivamente state stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

che il decreto legislativo n. 585 del 1993 ha spostato la data di applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1994 al 1° luglio dello stesso anno, ma nessun decreto ministeriale è stato poi emanato sulla questione;

che nel clima di totale incertezza nato a seguito della legge sui fondi pensione si aggiunge questa nuova imposta del 15 per cento;

che gli operatori del settore si attendevano un nuovo rinvio in attesa del disegno di legge in materia, annunciato dal Ministro del lavoro; invece, poichè tale rinvio non c'è stato, la nuova imposta è in vigore, ma non esiste il decreto che indichi le modalità di versamento,

l'interrogante chiede di sapere se in tale situazione non chiara non sia il caso di disporre un ulteriore rinvio, fino alla promulgazione di una nuova legge sui fondi pensione, annunciata dal Ministro del lavoro ed inserita tra le priorità dell'attuale Governo. Nel momento in cui nuovamente si parla di tagli alla previdenza pubblica, non si può ostacolare, per mancanza di chiarezza, la diffusione di una previdenza privata.

(4-01083)

CUSUMANO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la Italkali di Casteltermini (Agrigento), società a partecipazione regionale, è stata costretta a porre in cassa integrazione circa 300 addetti in relazione alla crisi registratasi nel settore del salgemma e dei sali potassici;

che già da parecchio tempo risulta inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la richiesta di approvazione della cassa integrazione guadagni per l'anno 1993 per i circa 300 lavoratori della Italkali;

che presupposto necessario e sufficiente per l'approvazione della cassa integrazione guadagni è la ripresa produttiva che, nel caso della Italkali, è sicuramente avviata nel preciso quadro di ristrutturazione aziendale ed è obiettivamente riscontrabile nel settore del salgemma;

che a tutt'oggi il Ministero del lavoro non ha ancora adottato i provvedimenti di propria competenza per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'Italkali,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni che hanno impedito e tuttora impediscono l'approvazione della cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'Italkali;

se non si ritenga doveroso ed urgente provvedere a tale approvazione atteso che la ripresa produttiva - presupposto necessario e sufficiente - è avviata ed è direttamente riscontrabile nel settore del salgemma;

se non si ritenga intollerabile, inaccettabile ed inammissibile il ritardo già verificatosi nell'approvazione della cassa integrazione guadagni per i lavoratori della Italkali che, già penalizzati per la perdita del posto di lavoro, sono privati anche del trattamento di cassa integrazione guadagni, con il conseguente aumento del disagio economico e della precarietà di vita delle relative famiglie in un territorio già fortemente depresso;

quali iniziative concrete si intenda assumere in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni della Italkali al fine di assicurare ad ognuno di essi quel diritto al lavoro che è costituzionalmente garantito e che è condizione essenziale per una vita libera e dignitosa.

(4-01084)

DIANA, PERLINGIERI, GREGORELLI, DEGAUDENZ, BORGIA, CAMO, TAMPONI, DOPPIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere:

se risponda a verità l'affermazione riportata dal «Corriere della Sera» di domenica 10 luglio 1994, a pagina 9, che il Presidente del Consiglio avrebbe fatto al Presidente della Camera onorevole Pivetti, secondo cui «il consiglio di amministrazione della RAI risponde al Governo»;

se risponda a verità l'affermazione riportata nel corso dello stesso articolo secondo cui, in relazione alla nomina del consiglio di amministrazione della RAI, «c'è in ballo la sorte del Governo»;

se il Presidente del Consiglio condivida i convincimenti espressi, sempre nello stesso contesto, dal Presidente della Camera, secondo cui:

a) il consiglio di amministrazione della RAI risponde al paese e non al Governo;

b) «la cosa è grave. Qui siamo di nuovo alle vecchie pratiche lottizzatorie».

(4-01085)

DELFINO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* – Premesso:

che la cooperativa agricola Buschese si è dotata negli anni scorsi di un impianto di macellazione progettato e costruito secondo precisi parametri e soluzioni tecniche dettate ed imposte dal servizio veterinario della USL n. 59 di Dronero (Cuneo) e dal servizio veterinario della regione Piemonte;

che detto impianto, attualmente in funzione, ad un sopralluogo effettuato da un ispettore della CEE, al fine dell'ottenimento del bollo CEE del Ministero della sanità, ha rivelato notevoli carenze strutturali e tecniche, mettendo in evidenza assurdi contrasti ed incompetenze professionali fra i servizi veterinari regionali e ministeriali;

che la mancata concessione del bollo CEE ha creato rilevanti difficoltà ai programmi e alle attività della predetta cooperativa, costretta ad optare per il macello a capacità limitata;

che alla cooperativa agricola Buschese aderiscono circa 60 aziende medio-piccole ad indirizzo zootecnico, specializzate nella produzione di carne piemontese Coalvi;

che la norma, che in assenza del bollo CEE limita la capacità di macellazione a 20 capi alla settimana, al di là della sua validità tecnico-sanitaria, risulta molto penalizzante per l'attività della predetta cooperativa con negative ripercussioni sotto l'aspetto occupazionale e produttivo,

si chiede di sapere:

quali accertamenti si intenda promuovere per superare l'assurda situazione denunciata dal presidente della cooperativa agricola Buschese, che, dopo aver ottemperato alle prescrizioni dei servizi veterinari locali e regionali, si è vista negare il bollo CEE;

quali iniziative si intenda assumere affinchè siano rivisti i parametri relativi alla capacità produttiva per quanto riguarda gli impianti a capacità limitata, stante il fatto che detta normativa sembrerebbe

penalizzante in modo assurdo e indiscriminato nei confronti di molte piccole e funzionali realtà produttive del settore.

(4-01086)

FAGNI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'Aurelia (strada statale n. 1) fu individuata nel piano decennale della viabilità del 1981 come priorità unitamente al suo raddoppio come variante da Livorno a Grosseto;

che alla data odierna gran parte di quel programma è stato realizzato (ci sono voluti 13 anni) fatta eccezione per due tratte, Livorno-Chioma e Follonica-Grosseto, di cui la prima è nota come la «strada della morte» per l'alto tasso di incidentalità;

che la tratta Livorno-Chioma è ad un punto di avanzamento soprattutto del tratto in galleria vicino a Montenero (Livorno) che però ha presentato mesi fa difficoltà ora superate che tuttavia hanno bloccato i lavori continuando a far permanere la popolazione di tre quartieri della periferia sud attraversati dall'Aurelia in uno stato di profondo disagio a causa di un traffico che nella stagione estiva si fa più intenso con passaggio notturno di camion che provocano inquinamento da rumore e oscillazione di finestre e pareti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo e l'ANAS che dal Ministero dipende stiano prendendo provvedimenti per riprendere immediatamente i lavori e per ultimarli in tempi brevi onde evitare che la popolazione interessata ai problemi di un traffico disastrato continui ad essere danneggiata.

(4-01087)

PIERONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Parlamento nel corso della XI legislatura ha approvato il disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno dell'epoca onorevole Vincenzo Scotti avente ad oggetto il «differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province»;

che per effetto di tale approvazione viene attribuita, tra l'altro, al Governo la facoltà di procedere all'istituzione di nuove province;

che in verità il disegno di legge approvato consente di dare una risposta concreta attraverso l'istituzione dell'ente provincia a quelle realtà territoriali che avevano ed hanno tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 142 del 1990 e che, quindi, vanno esaminate per un atto di giustizia;

che tra le realtà territoriali che possono vantare la sussistenza di tutti i requisiti vi è sicuramente il territorio del Fermano come risulta da tutta la documentazione in possesso del Ministero dell'interno;

che allo stato pertanto l'istituzione della provincia del Fermano assume i caratteri dell'atto dovuto;

che la scadenza del termine (31 dicembre 1994) è ormai vicina e vi è fiduciosa attesa ma anche preoccupazione da parte delle popolazioni interessate che rivendicano le loro giuste ragioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda procedere con urgenza e comunque entro il 31 dicembre 1994 all'istituzione della provincia del Fermano.

(4-01088)

GIOVANELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che codesto Ministero con nota del 5 luglio 1994, in attuazione del decreto sulla razionalizzazione scolastica, ha disposto la trasformazione delle scuole medie statali di Bibbiano (Reggio Emilia) in sezione staccata di Montecchio, di Gualtieri (Reggio Emilia) in sezione staccata di Brescello (Reggio Emilia), e di Luzzara (Reggio Emilia) in sezione staccata di Guastalla (Reggio Emilia);

che ha disposto altresì la soppressione della scuola di San Vittore sezione staccata di Gualtieri;

che ciò è stato disposto nonostante le proteste, le richieste e le legittime rivendicazioni degli organi collegiali delle scuole interessate e altresì dei comuni interessati;

che in altre situazioni nella stessa provincia di Reggio Emilia il Ministero ha soprasseduto ad accorpamenti pure previsti nel piano di razionalizzazione proposto dal provveditore agli studi;

che dunque nel suo insieme gli interventi di razionalizzazione non sono apparsi corrispondere a criteri oggettivi ben individuabili,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i criteri seguiti nell'applicazione del decreto sulla razionalizzazione scolastica nella provincia di Reggio Emilia;

se non si intenda sospendere i provvedimenti assunti in relazione alla provincia di Reggio Emilia per rivedere la materia sulla base di parametri oggettivi.

(4-01089)

IMPOSIMATO, CORVINO. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge n. 207 del 20 maggio 1985 stabilisce le norme che regolano la disciplina transitoria per l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle USL;

che tale disciplina è applicabile esclusivamente al personale non di ruolo che, in possesso di precisi requisiti alla data del 30 giugno 1984, continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della legge (21 maggio 1985);

che i summenzionati requisiti sono stati esattamente individuati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato;

che la recente sentenza del TAR del Lazio n. 815 del 1993, depositata il 1° giugno 1993, richiamando tali requisiti li determina in quelli di seguito riportati:

a) affidamento di incarico formale da parte dell'amministrazione dell'ente;

b) svolgimento continuo ed esclusivo delle funzioni nella qualifica superiore;

c) effettiva previsione in pianta organica del posto ricoperto;

che, infine, la suddetta sentenza stabilisce in maniera oltremodo chiara che la mancanza anche di uno solo dei tre requisiti di cui

sopra è sufficiente ad impedire a chiunque di poter beneficiare della sanatoria;

che il dottor Luigi Pascarella, aiuto chirurgo di ruolo ed in servizio presso la divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Maddaloni (Caserta) denunciava che con delibera n. 557 del 6 novembre 1981 il consiglio di amministrazione dell'allora ospedale generale di zona di Maddaloni aveva affidato la supplenza di aiuto chirurgo allo stesso Pascarella al posto lasciato momentaneamente libero dall'aiuto, passato a ricoprire le funzioni di primario;

che tale supplenza gli veniva affidata perchè primo nella graduatoria interna ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, articolo che al comma 7 recita testualmente: «In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno»;

che la delibera n. 557 del 1981, inviata al Coreco di Caserta, venne approvata il 7 dicembre 1981 con provvedimento protocollo n. 12599; successivamente, con la pubblicazione della legge n. 207 del 1985 e, su sua richiesta, con delibera n. 489 del 16 giugno 1986, il comitato di gestione della USL n. 16 deliberava l'inquadramento nel ruolo di aiuto; il Coreco di Napoli, nella seduta del 30 luglio 1986 e con provvedimento protocollo n. 42396, chiedeva di conoscere con quali atti deliberativi era stata prorogata la supplenza di cui sopra;

che con delibera n. 703 del 22 novembre 1986 il comitato di gestione forniva al Coreco i richiesti chiarimenti esplicitando che la supplenza in parola non prevedeva limitazione temporale per cui il sanitario aveva ininterrottamente e regolarmente svolto le funzioni di aiuto fin dal 7 dicembre 1981; la delibera n. 703 del 22 novembre 1986 veniva così resa esecutiva per decorrenza dei termini;

che appare chiaro che l'applicazione della legge n. 207 del 1985 presso la USL n. 16 è stata fatta in maniera del tutto arbitraria ed illegale, ben al di là del consentito, con il completo appoggio dell'amministrazione; la quasi totalità delle promozioni scaturite da sanatorie e la quasi totalità delle «rapide promozioni» si appalesano illegali ed illegittime;

che, al contempo, appaiono inspiegabili le facili promozioni, le retrocessioni volutamente dimenticate, i continui spostamenti di locali, di personale e di capo servizi della USL n. 16;

che appare impossibile spiegarsi il perchè nella USL n. 16 sia estremamente facile la strada per alcune divisioni mentre impraticabile ed impervia quella di altre; appare impossibile capire perchè alcuni ottengono tutto ed altri non ottengono nulla (ad esempio, scrivanie, tavoli per convegni, repartini, servizi, ambulatori, primariati, *computer*, stampati, attrezzature anche costose, eccetera);

che diventa impossibile o estremamente difficile acquisire gli atti deliberativi per controllare ciò che dovrebbe essere controllato: promozioni, straordinario, stipendi esorbitanti, gare di appalto o forniture; diventa impossibile spiegarsi come mai non si riesca ad abbattere le barriere architettoniche in ospedale che è diventato ormai «tabù» per i disabili ed i traumatizzati, come mai non esista una sala di attesa o il fratturato non possa attendere seduto il suo turno;

che le illegalità rappresenterebbero la quasi totalità dei provvedimenti di sanatoria adottati dalla USL n. 16 nelle sue varie gestioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro della sanità intenda assumere per sollecitare l'assessore alla sanità della regione Campania al fine di ripristinare la legalità attraverso il riconoscimento dei diritti e degli interessi legittimi dei dipendenti della USL n. 16 ripetutamente violati, e l'annullamento o la revoca delle promozioni e delle nomine illegittime che provocano demotivazione e frustrazione nei più meritevoli e arroganza in coloro che sono premiati ingiustamente;

quale sia lo stato del procedimento penale conseguente alla denuncia presentata alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dal dottor Luigi Pascarella il 3 maggio 1994.

(4-01090)

FALQUI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* – Considerato che esiste una galleria ferroviaria denominata Serena situata tra Santo Stefano di Magra e Aulla (al confine tra Liguria e Toscana) la cui realizzazione è costata allo Stato 300 miliardi di lire;

rilevato che tale infrastruttura rientrava tra le opere necessarie all'esecuzione del progetto di raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese e che la sua esecuzione era stata accompagnata dalla creazione di un grande scalo merci in località Santo Stefano di Magra che avrebbe dovuto fungere da area di arrivo e parcheggio provvisorio per i *container* del porto di La Spezia;

considerato infine che il progetto di raddoppio della Pontremolese riveste particolare importanza dovuta al fatto che l'insufficienza di tale percorso ferroviario, il cui grado di prestazione è tra i più bassi tra quelli attribuiti dalle Ferrovie dello Stato spa, ha determinato una saturazione del traffico transappenninico merci sui due valichi liguri e su quello Bologna-Firenze (rispettivamente 37,55 per cento e 47,07 per cento nel 1990) e la penalizzazione dei porti dell'arco tirrenico (La Spezia, Marina di Carrara, Livorno, Piombino, Talamone) a causa della mancanza di un efficiente collegamento ferroviario con il Nord Italia e con il sistema produttivo dell'Europa centro-meridionale,

si chiede di sapere se corrisponda al vero la notizia che si starebbe procedendo al riempimento della galleria Serena e se una siffatta operazione debba leggersi come un abbandono definitivo del progetto di raddoppio della linea ferroviaria pontremolese che, dal 1986 ad oggi, ha già visto impiegati per la sua realizzazione 650 miliardi di lire e la cui importanza per il potenziamento del traffico su rotaia, oltre che per una decongestione dell'intero sistema di trasporti ferroviari del nostro paese, resta a tutt'oggi invariata.

(4-01091)

MEDURI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dello stato di totale abbandono in cui è lasciata languire l'autostrada Salerno-Reggio Calabria nella tratta calabrese e segnatamente nel tratto che collega Rosarno a Reggio Calabria; in questo tratto tutte le gallerie sono buie e pericolosissime o

perchè prive di illuminazione oppure perchè con l'illuminazione non funzionante; peraltro le gallerie, quasi tutte in curva, andrebbero dotate di pannelli bianchi per accrescerne notevolmente la visibilità;

se sia a conoscenza che nel tratto anzidetto (Rosarno-Reggio Calabria) il fondo stradale, nei due sensi di marcia, è ridotto ad una vera e propria «groviera», e ciò è spesso causa di gravi danni alle macchine, come lo scoppio di gomme, e, quindi, di gravi incidenti; ciò a dispetto dei 2,6 miliardi che la legge finanziaria 1993 aveva previsto per la manutenzione della A3 Salerno-Reggio Calabria;

quali siano le determinazioni del Ministro in indirizzo.

(4-01092)

MANCUSO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'ufficio UNEP presso la corte d'appello di Palermo è oggetto d'inchiesta, da parte della locale procura della Repubblica, a seguito di numerose denunce di alcuni lavoratori che hanno esposto gravissime disfunzioni, non ancora risolte: ad esempio, la notevole differenza economica, in materia di ripartizione delle indennità di trasferta, che ha provocato e provoca vantaggi economici consistenti per determinati soggetti che godono di trattamenti differenziati;

che risulterebbe violato l'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, e cioè la non ripartizione dell'indennità di trasferta in materia penale «in proporzione» al numero degli atti eseguiti, ipotizzando perciò un abuso con vantaggi patrimoniali a favore di determinati soggetti;

che le prescrizioni ispettive del 1992 non sono state e non sono ancora osservate (turnazione tra tutti gli assistenti alla cassa degli sportelli accettazione atti di parte);

che gli interessi sul conto corrente bancario intestato all'UNEP non risulterebbero ancora liquidati ai lavoratori nelle quote parti loro spettanti;

che il Ministero di grazia e giustizia, su richiesta della procura della Repubblica, ha sospeso, in via cautelativa, in quanto indagato, il dirigente dell'UNEP Giuseppe Riina, più altri due funzionari dello stesso ufficio;

che, essendo emerse anomalie in una gestione non consona ai doveri di ufficio dello stesso dirigente Riina, i lavoratori dell'UNEP, specie quelli iscritti alla CGIL, temono che il rientro in servizio di detto dirigente, alla fine del periodo di sospensione, possa non garantire quei lavoratori che hanno denunciato la non corretta gestione del Riina,

si chiede di sapere quale sia l'intendimento del Ministro in indirizzo sulla situazione dell'ufficio di Palermo e se non si ritenga opportuna, viste le risultanze, l'applicazione dell'articolo 30, comma 1, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, relativo ad altra assegnazione del citato dirigente e di chi è stato sospeso con lui per manifesta incompatibilità.

(4-01093)

FLORINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con l'interrogazione 4-03440, presentata il 15 giugno 1993, lo scrivente denunciava l'anomalo comportamento della SIP per l'omessa

chiamata in servizio di giovani diplomati napoletani selezionati nel 1990 e successivamente avviati al lavoro presso la sede di Ancona;

che il rapporto di lavoro con contratto a termine di sei mesi fu per esigenza di servizio prorogato per altri quattro mesi;

che alla scadenza degli stessi il direttore generale della SIP delle Marche comunicò la cessazione del rapporto di lavoro con la vaga promessa di ripresa del servizio per coloro che avevano dimostrato particolari attitudini;

che la ripresa del lavoro non è mai avvenuta per sopraggiunte operazioni clientelari e di lottizzazione con il marchio del «padrinato» politico;

che l'azienda SIP - direzione generale non ha attuato l'accordo sindacale del 22 aprile 1992 inerente la mobilità, gli esodi, i contratti a termine,

l'interrogante, nella speranza mai perduta di una risposta all'interrogazione sopra citata, chiede di conoscere:

le modalità dei fatti esposti in premessa e le eventuali responsabilità in merito alla mancata attuazione dell'accordo sindacale del 22 aprile 1992;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con la dovuta celerità rispetto ai ritardi cronici dell'azienda per riaffermare i valori della giustizia sociale e del diritto al lavoro dei giovani discriminati. (4-01094)

CIONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che sono ad oggi dipendenti del Ministero del lavoro circa 2.400 operatori amministrativi di quinto livello, la maggior parte dei quali furono assunti *ex* legge n. 285 del 1977;

che detto personale, appena assunto, si è trovato a compiere un lavoro del quale non conosceva molto ed ha comunque iniziato a svolgere tutte le mansioni proprie dei vari uffici in base alle attribuzioni istituzionali;

che molti altri che avevano con loro altro personale già in ruolo hanno svolto le stesse mansioni sin dal primo giorno proprio perchè dovevano sostituire il personale che era venuto a mancare, pur in assenza di ordini di servizio o di incarichi ufficiali;

che negli anni successivi sono stati banditi dal Ministero del lavoro alcuni concorsi per livelli superiori (per esempio sesto livello) ai quali il personale assunto *ex* legge n. 285 del 1977 in quanto tale non ha potuto partecipare;

che il personale assunto attraverso tali concorsi e immesso immediatamente nei ruoli organici è stato istruito dai suddetti operatori amministrativi di quinto livello;

che i concorsi di cui sopra sono stati indetti disattendendo l'articolo 26-*quinquies* della legge n. 33 del 1980 che prevedeva una riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso fino ad esaurimento del soprannumero; poichè ciò non ha trovato attuazione i posti vacanti sono stati occupati da nuovo personale ovvero da quei 1.000 contrattisti di quinto livello e 1.000 di quarto livello (legge n. 160 del 1988) che, ap-

pena incaricati a tempo indeterminato (legge n. 236 del 1993, articolo 4-*bis*, legge n. 537 del 1993, articolo 3, e nota protocollo n. 141730/AGP/14 datata 26 ottobre 1993), faranno soprannumerari e conseguentemente in mobilità gli assunti *ex* legge n. 285 del 1977 (si veda la circolare del 5 marzo 1993 e il decreto dell'8 marzo 1994, protocollo n. 2097);

che è da notare inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 gli assunti *ex* legge n. 285 del 1977 inquadrati nel quinto livello che fino ad allora avevano avuto la titolarità di uffici o servizi si sono visti revocare tali incarichi senza alcun elemento di demerito e addirittura è stato loro vietato di continuare ad apporre la propria firma su atti e documenti di rilevanza esterna, quindi nella maggior parte dei casi hanno continuato a svolgere mansioni superiori ma non possono poi firmare il lavoro che iniziano e terminano in piena autonomia;

che si tratta di una situazione che per tanti anni è stata subìta come un'umiliazione e che oggi rischia di trasformarsi in una terribile beffa;

che detto decreto legislativo n. 29 del 1993, articoli 56 e 57, ha cancellato il lavoro svolto per anni dal personale anzidetto senza alcun riconoscimento giuridico oltre che economico per le mansioni superiori svolte e precludendo anche la possibilità di riconoscimenti futuri con l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, commi 8 e 9;

che il personale assunto *ex* legge n. 285 del 1977 inquadrato nel quinto livello di operatore amministrativo del Ministero del lavoro richiama l'attenzione sull'articolo 2103 del codice civile che così recita: «...Nel caso di assegnazioni a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi...»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro del lavoro non ritenga doveroso che a tutti gli operatori amministrativi di quinto livello assunti *ex* legge n. 285 del 1977 che hanno svolto e svolgono tuttora mansioni da assistente amministrativo di sesto livello venga riconosciuto tale sesto livello.

(4-01095)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00143, dei senatori Castellani e Doppio, sulla necessità di un intervento umanitario del nostro paese in Ruanda;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00144, dei senatori Tamponi ed altri, sulla regolamentazione delle quote latte per le aziende zootecniche sarde;

l'interrogazione 3-00132, dei senatori Perin e Moltisanti, già assegnata per lo svolgimento alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), è stata nuovamente assegnata alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00146, dei senatori Petrucci ed altri, sull'annunciato trasferimento degli impianti della Menarini spa.